01/06/2016

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare
Città della Disfida

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

PREMESSA **3**

GLOSSARIO **4**

TITOLO I - PRINCIPI, NORME DI RIFERIMENTO ED INQUADRAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO
Art. 1 - Disposizioni generali ed inquadramento normativo 6
Art. 2 - Campo di applicazione 6
Art. 3 - Verde e modello organizzativo 7
Art. 4 - Piano del Verde Urbano 7

TITOLO II - VERDE PUBBLICO
CAPITOLO I - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE
Art. 5 - Tutela 8
Art. 6 - Abbattimenti 8
Art. 7 - Potature 8
Art. 8 - Aree di pertinenza degli alberi (o arbusti) 9
Art. 9 - Danneggiamenti 9
Art. 10 - Distanze di rispetto e prescrizioni per gli scavi 10
Art. 11 - Aree di cantiere 10
Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni: modalità e distanze minime di rispetto 11
Art. 13 - Tutela delle alberature di pregio comunale e regionale 12
Art. 14 - Alberature stradali 12
Art. 15 - Salvaguardia delle funzioni estetiche del Verde 13

CAPITOLO II - FRUIZIONE DI PARCHI, BOSCHI URBANI E GIARDINI PUBBLICI
Art. 16 - Disposizioni generali 13
Art. 17 - Regole di buon comportamento e azioni non consentite 13
Art. 18 - Interventi autorizzabili 14

CAPITOLO III - ADOZIONE, SPONSORIZZAZIONE, COMODATO D'USO ONEROSO
Art. 19 - Adozione del verde pubblico - Disposizioni generali 14
Art. 20 - Sponsorizzazione del verde pubblico - Disposizioni generali 15
Art. 21 - Verde pubblico in comodato d'uso oneroso - Disposizioni generali 15
Art. 22 - Verde pubblico attrezzato in comodato d'uso oneroso - Disposizioni generali 15
Art. 23 - Interventi permessi 16
Art. 24 - Presentazione delle istanze 16
Art. 25 - Oneri del soggetto assegnatario 17
Art. 26 - Scadenze e rinnovi 17
Art. 27 - Altre informazioni 17

CAPITOLO IV – ORTI URBANI
Art. 28 - Orti Urbani 17

CAPITOLO V – AREE DI SGAMBAMENTO PER ANIMALI
Art. 29 – Definizione 19
Art. 30 – Individuazione delle aree per sgambamento 19
Art. 31 – Accordi per la gestione delle aree 19
Art. 32 – Oneri e obblighi del Comune 19
Art. 33 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area 20
Art. 34 – Apertura dell'area 21
Art. 35 – Attività di vigilanza e sanzioni 21

TITOLO III - VERDE PRIVATO
CAPITOLO I - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Art. 36- Gestione e tutela 22
Art. 37 - Abbattimenti 22
Art. 38 - Potature 23
Art. 39 - Alberi, arbusti e siepi confinanti con la pubblica via 23
Art. 40 - Aree agricole e scarpate 23

TITOLO IV – CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 41- Procedure e criteri generali 23
Art. 42 – Irrigazione 24
Art. 43 - Scelta delle specie 24
Art. 44 - Aree verdi dei nuovi insediamenti 24
Art. 45 - Verde Stradale 25
Art. 46 - Boschi, parchi, giardini storici e di pregio architettonico e ambientale 25
Art. 47 - Garanzie e manutenzione 25

TITOLO V – LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

Art. 48 - Prevenzione 26
Art. 49 - Salvaguardia fitosanitaria 26
Art. 50 - Difesa fitosanitaria 26
Art. 51 - Monitoraggio dei parassiti e delle fitopatie 27
Art. 52 - Metodi di lotta ai parassiti e alle malattie 27
Art. 53 - Lotta obbligatoria 27
Art. 54 - Controllo della vegetazione spontanea 28
Art. 55 - Uso dei fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari 28

TITOLO VI – VALUTAZIONE DEL VERDE, STIMA DEI DANNI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56- Metodologia di valutazione e stima del verde 29
Art. 57 - Metodologia di valutazione e stima di danni parziali al verde, alberi e arbusti 29
Art. 58 - Sanzioni 29
Art. 59 – Ordinanze del Sindaco 31
Art. 60 – Vigilanza 31
Art. 61 - Norme finanziarie 31
Art. 62 - Norme di contrasto 31
Art. 63 - Clausola di aggiornamento progressivo 32
Art. 64 - Efficacia 32
Art. 65 - Riferimenti legislativi 32

TITOLO VII - ALLEGATI TECNICI

Allegato A: Specie consigliate
Allegato B: Tecniche di potatura, modalità e periodi di esecuzione
Allegato C: Tecniche di scavo, modalità di tutela degli apparati radicali
Allegato D: Distanze e soglie minime di tutela delle aree di pertinenza
Allegato E: Valore ornamentale, stima dei danni e indennizzo
Allegato F: Criteri progettuali indicativi
Allegato G: Aspetti fitopatologici e difesa

PREMESSA

Il verde è un patrimonio comune, un valore fondamentale da tutelare per preservare e migliorare la vivibilità presente e futura della città e del suo territorio.

Le aree verdi, i parchi e i giardini accompagnano il vivere quotidiano nelle nostre città ed assolvono importanti funzioni: contribuiscono a regolare gli effetti del microclima, incidono favorevolmente sulla depurazione dell'aria e delle acque, fanno da barriera ai rumori, hanno un'azione antibatterica, di difesa del suolo e di conservazione della biodiversità. Inoltre, rappresentano spazi gradevoli per sostare, passeggiare, giocare e riflettere.

Il presente regolamento è uno degli strumenti prodotti nell'ambito di un processo complessivo che definisce la volontà dell'Amministrazione comunale di progettare e realizzare, anche attraverso la definizione di un Piano del verde urbano, un modello di gestione del verde efficace, efficiente e partecipato.

L'Amministrazione individua nel presente Regolamento del Verde un primo strumento normativo specifico, di collegamento tra settori diversi che intervengono su questo patrimonio della città, al fine di attuare una gestione razionale e sostenibile, in totale coerenza con le scelte amministrative generali già attuate e secondo i principi dell'Agenda 21.

Le linee guida contenute nel testo regolano il verde urbano pubblico e privato e le aree incolte, al fine di garantirne la protezione e la piena valorizzazione con interventi di conservazione, progettazione, sviluppo e promozione attuati nel rispetto della vegetazione e degli habitat in cui questa si sviluppa.

Il testo è suddiviso in sette titoli:

- Principi, linee guida di riferimento ed inquadramento tecnico-organizzativo;
- Verde Pubblico: vengono indicate le modalità di realizzazione e manutenzione del verde, la fruizione di parchi, boschi urbani, giardini pubblici, orti urbani e le modalità di adozione del verde pubblico;
- Verde Privato: vengono indicate le modalità di realizzazione e manutenzione del verde.
- Criteri di progettazione del verde: vengono indicati procedure e criteri per la progettazione del verde;
- Lotta ai parassiti, alle malattie e alle infestanti: vengono indicate le modalità di prevenzione e cura delle malattie delle piante;
- Valutazione del verde, stima dei danni, sanzioni e norme varie: vengono indicate la metodologia di valutazione e stima del verde, dei danni potenziali, le sanzioni e le norme di contrasto;
- Allegati tecnici: costituiscono il riferimento tecnico e rappresentano una modalità di facilitazione, approfondimento e di informazione per cittadini, operatori pubblici e privati, e amministratori.

L'Amministrazione riconosce la necessità di completare e integrare il presente regolamento con strumenti pianificatori e di progettazione di livello superiore (Piano del verde), al fine di ottenere una pianificazione unitaria e coordinata del territorio.

GLOSSARIO

Abbattimento: qualunque attività, azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura.
Albero di pregio e/o monumentale o storico di cui alla L.R. 14/2007 albero che per caratteristiche estetiche, storiche e tradizioni, oggetto di tutela e conservazione.
Alberi a foglia caduca: alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
Analisi fitostatica: attraverso l'indagine sulla stabilità di un albero (o indagine fitostatica) si verificano le condizioni fitosanitarie della pianta e si ricercano difetti che potrebbero causarne il cedimento del fusto e/o la rottura delle branche principali.
Area di pertinenza/rispetto delle alberature: zona di terreno attorno all'albero, che deve rimanere permeabile all'acqua e all'aria, per garantire uno sviluppo "naturaliforme" ed equilibrato dell'apparato aereo (chioma) e di quello radicale, la stabilità fisica ed ecologica della pianta, nonché la sua gestione ecosostenibile.
Aree demaniali fluviali, aree demaniali dei torrenti e dei loro affluenti: aree fiancheggianti il corso d'acqua di competenza del demanio.
Aree permeabili: superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche, dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati in modo omogeneo, senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.
Aree verdi: superfici con copertura vegetale erbacea, arbustiva od arborea, di origine naturale o artificiale, non edificate, di varia ampiezza e ubicazione.
Arredo urbano: insieme di piccole e varie strutture che definiscono, migliorano e aumentano la possibilità di fruizione degli spazi urbani o di aree verdi (cartelli informativi, panchine, fontane, tavoli, staccionate, pensiline, cestini…).
Biodiversità: l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente dissimili presenti sulla terra e degli ecosistemi ad essi correlati.
Capitozzatura: intervento che comporta l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompe il fusto o le ramificazioni principali dell'albero.
Casse di espansione: sono opere costruite per la raccolta delle piene di un bacino idrografico. L'acqua accumulata può essere reimpiegata per irrigazione.
Catasto: censimento delle presenze verdi pubbliche esistenti in ambito urbano.
Collare del ramo: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
Corridoi ecologici: rappresentano superfici spaziali che appartengono al paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell'uomo tramite processi di rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio.
Criteri di lotta guidata ed integrata: consiste nell'esecuzione degli interventi di controllo dei parassiti, anche con mezzi biologici, quando se ne sia riscontrata, mediante monitoraggio, l'effettiva necessità.
DPP: Documento Programmatico Preliminare.
DRAG: Documento Regionale di Assetto Generale.
Endoterapia: sistema di difesa del verde urbano che permette la eliminazione di insetti fastidiosi e/o nocivi senza disperdere prodotti chimici nell'ambiente e quindi rispettando la salute.
Fitofagi: insetti o piccoli animali che si nutrono delle piante.
Fitopatie: malattie delle piante causate da batteri, virus e funghi.
Frontisti: coloro che possiedono beni fondiari di fronte a beni fondiari demaniali.
Impianti arborei arbustivi: messa a dimora di alberi o di arbusti.
Incamiciatura del tronco: procedura, utilizzata nei cantieri, che consiste nel creare una protezione per la pianta con tavole di legno da posizionarsi temporaneamente intorno al tronco.
Intervento fitosanitario: ogni trattamento effettuato con fitofarmaci, sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante.
Lotta a calendario: consiste in un metodo tradizionale di difesa preventiva dei vegetali pianificata con trattamenti periodici indipendentemente dal decorso delle infestazioni e dal rischio effettivo di una loro comparsa.

Macchia mista spontanea: cespugli e piccoli alberi, di diverse specie, nati spontaneamente.
Piante tutelate: piante di pregio e come tali censite nel Piano del Verde Urbano
Piano del verde: strumento di pianificazione e gestione delle aree a verde urbano.
Potatura: intervento sostanzialmente differente dalla capitozzatura, eseguito con l'obiettivo principale di contenere la chioma e/o eliminare le parti secche e ammalate.
PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.
PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
PUE: Piani Urbanistici Esecutivi.
PUG: Piano Urbanistico Generale.
PUTT/P: Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.
Sistema verde urbano: tutti gli spazi con copertura vegetale e che presentano e permettono permeabilità, di proprietà pubblica e privata.
Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano: l'ufficio comunale che si occupa della manutenzione, progettazione, pianificazione, salvaguardia del verde nel territorio comunale, inteso come insieme di aree verdi pubbliche, alberi, siepi, arbusti, aiuole e parchi urbani.
VAS: Valutazione Strategica Ambientale.
Verde compensativo: impianto di nuovi elementi vegetali o realizzazione di nuove superfici a verde anche in aree diverse da quelle originali.
Verde orizzontale: componente vegetale che copre prevalentemente in orizzontale la superficie del terreno (prati, tappeti erbosi, aiuole fiorite, macchie-bordure copri suolo erbacee ed arbustive,…).

TITOLO I: PRINCIPI, NORME DI RIFERIMENTO ED INQUADRAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Disposizioni generali ed inquadramento normativo

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.
Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale sono così riassumibili:
- attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità);
- depurazione dell'aria;
- produzione di ossigeno;
- attenuazione dei rumori;
- azione antisettica;
- riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa, ammoniaca, piombo;
- difesa del suolo;
- riduzione della superficie impermeabilizzata;
- recupero dei terreni marginali e dimessi;
- riduzione dei tempi di coltivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge;
- depurazione idrica;
- consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi;
- sostegno alla biodiversità;
- conservazione della biodiversità;
- incremento della biodiversità;
- miglioramento dell'estetica ed immagine della città;
- sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati;
- sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.

L'Amministrazione comunale, con il presente regolamento, intende salvaguardare il patrimonio del Comune di Barletta, sia pubblico che privato.
2. Il presente regolamento è stato prodotto recependo le direttive europee in materia di conservazione della natura e in armonia con le normative nazionali e regionali vigenti nel settore agricolo, forestale, territoriale e urbanistico e i vari decreti ministeriali di lotta obbligatoria emanati per contrastare i parassiti e le malattie delle piante.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento attiene al verde di proprietà pubblica e privata sul territorio comunale. Le linee guida devono pertanto essere applicate a:
a) verde pubblico di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici, gestiti dagli stessi enti pubblici o da loro affidatari/concessionari. Si definiscono componenti del verde pubblico tutti gli spazi aperti, i parchi, i giardini, i boschi urbani e relative attrezzature, così articolati:
- manti erbosi e piante erbacee;
- arbusti;
- alberi;
- arredi (panchine, ecc.);
- giochi;
- segnaletica;
- viabilità.

b) verde privato costituito da parchi e giardini privati, da aree urbane non edificate, da alberature di pregio e/o monumentale o storico di cui alla Legge Regionale 14/2007 e da piante di pregio e come tali censite nel Piano del Verde Urbano.
2. Le linee guida del presente regolamento non si applicano invece a vivai, orti botanici, impianti sperimentali, e a tutto quanto ad essi assimilabili.

Art. 3 - Verde e modello organizzativo

1. Il modello partecipato di gestione del verde urbano prevede il coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio.
2. Il Comune e i cittadini, singoli e associati, intervengono, a diverso titolo e con specifiche competenze, nella salvaguardia e nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio vegetale, pubblico e privato, in base alle disposizioni del presente regolamento.
3. In particolare il Comune attraverso un proprio ufficio competente in materia di verde urbano, denominato "Ufficio Verde Urbano", promuove il programma organico degli interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano pubblico e ne cura l'attuazione. Competono al Comune le attività di progettazione di nuovi spazi verdi pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature di proprietà comunale, realizzazione di progetti speciali per la riqualificazione e piena valorizzazione degli spazi verdi cittadini.
4. I cittadini rappresentano il perno del modello di gestione del verde partecipato: sono tenuti ad osservare le linee guida del presente regolamento e contribuiscono a farle rispettare, interagendo con l'Amministrazione comunale attraverso proposte e segnalazioni di intervento.
5. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, favorendo e agevolando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati (nelle associazioni naturalistiche, di volontariato, ecc.), per lo svolgimento di attività di interesse generale relativamente alla cura degli spazi verdi cittadini in una vera e propria ottica di "adozione del verde pubblico".

Art. 4 - Piano del Verde Urbano

1. Il Piano del Verde Urbano è uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano, per la sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifici dell'area urbana.
2. Il Piano del Verde Urbano è costituito dai seguenti elaborati:
a) il regolamento, che contiene linee guida sulla progettazione, l'attuazione e la manutenzione del verde, descrivendo le modalità di realizzazione delle nuove realizzazioni pubbliche e private, comprendendo un elenco generale delle specie e delle tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni ornamentali (strade, parchi, giardini pubblici, ecc.) e per i diversi soggetti fruitori;
b) il Censimento del verde, contenente una rilevazione e un'analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde privato e pubblico delle aree urbane e periurbane, con identificazione delle principali specie utilizzate, delle principali tipologie dispositive, corredato di carta di rilievo del verde urbano, in cui sono riportate le principali rilevazioni tipologiche e l'identificazione dei viali storici e delle piante monumentali e storiche (Legge Regionale 14/2007); sulla base del Censimento verranno emanati ulteriori e più specifici provvedimenti di tutela;
c) il Piano generale di programmazione del verde pubblico, che permette una migliore pianificazione della spesa e degli interventi di estensione e manutenzione, nel breve, medio e lungo periodo;
d) il Programma degli interventi sul verde pubblico, che pianifica le modalità di attuazione degli interventi di estensione del verde pubblico;
e) il Programma generale delle manutenzioni del verde pubblico, che dettaglia le modalità di esecuzione degli interventi manutentivi e ne programma l'effettuazione, anche in relazione alla salvaguardia della fauna selvatica protetta dalla legge;
f) il Programma di promozione del verde, che pianifica interventi di valorizzazione culturale, di promozione della cultura e del rispetto del verde presso i cittadini.
3. Il Piano di cui alla lettera c) del comma 2 viene predisposto ogni cinque anni dall'amministrazione comunale che si avvale di un gruppo di lavoro multidisciplinare con specifiche competenze professionali in materia e con particolare esperienza nel campo del verde urbano. Coerentemente con il Piano, sono predisposti annualmente dall'Ufficio Verde Urbano, i Programmi di cui alle lettere d), e), f) del comma 2.

TITOLO II - VERDE PUBBLICO
CAPITOLO I - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Art. 5 - Tutela

1. Sono oggetto di tutela del verde pubblico:
a) aree verdi, in tutte le loro componenti arboree, arbustive ed erbacee, destinate a parchi, giardini, spazi di quartiere e verde per standard urbanistici;
b) verde di pertinenza realizzato per la viabilità (aiuole spartitraffico, marciapiedi alberati, ecc.) e per parcheggi, edifici, impianti sportivi e cimiteri.

Art. 6 – Abbattimenti

1. L'abbattimento delle alberature pubbliche è consentito in caso di:
a) morte della pianta;
b) grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
c) pericolo per l'incolumità delle persone o danni alle cose, dimostrati con un'analisi fitostatica degli alberi, eseguita da un dottore agronomo o da un perito agrario abilitati.
"I periodi per gli abbattimenti, fatti salvi i casi di urgenza e/o pericolo per l'incolumità pubblica di cui al punto c), non possono essere effettuati durante i periodi di riproduzione della fauna. Sono comunque vietati nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre".
2. Abbattimento di alberi (o arbusti) di proprietà comunale.
a) i privati possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare, a propria cura, spese e responsabilità, abbattimenti di alberi (o arbusti) di proprietà del Comune. L'autorizzazione va richiesta indicando i motivi dell'abbattimento, la grandezza della pianta e la sua specie;
b) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di abbattimento, l'Ufficio Verde Urbano rilascia l'autorizzazione o il diniego. Nell'autorizzazione sono indicate le misure compensative e a chi spettano.

Art. 7 – Potature

1. Un albero correttamente piantato e adeguatamente coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura è, quindi, un intervento straordinario da limitare a casi particolari[1] e da eseguire a cura di personale specializzato, munito di idonea attrezzatura. La potatura non va effettuata nel periodo di riproduzione della fauna selvatica tutelata dalla legge, che nidifica sui rami e nelle cavità dei tronchi.
"I periodi per la potatura, fatti salvi i casi di urgenza e/o pericolo per l'incolumità pubblica, non possono essere effettuati durante i periodi di riproduzione della fauna. Sono comunque vietati nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre".
2. La potatura di un albero deve essere effettuata tenendo in considerazione la ramificazione naturale della specie, interessando branche e rami, praticando tagli netti e obliqui che rispettino la corona circolare e il collare del ramo, non lasciando monconi in rilevato.
3. Devono essere evitate, in generale, le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante.
4. Per quanto riguarda le tipologie di potatura raccomandate, articolate per specifiche varietà arboree, e le modalità ed il periodo di esecuzione delle stesse, si rimanda all'apposito allegato B "Tecniche di potatura, modalità e periodi di esecuzione".
5. Potature su proprietà comunali:
a) per qualsiasi tipo di potatura di esemplari arborei ed arbustivi su proprietà del Comune da eseguirsi da parte di uffici comunali o da gestori di servizi e/o di aree verdi occorre richiedere il parere dell'Ufficio Verde Urbano;
b) i privati possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare, a propria cura, spese e responsabilità, interventi di potatura su alberi di proprietà del Comune. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i motivi della potatura, la grandezza della pianta e la sua specie. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di potatura, l'Ufficio Verde Urbano rilascia l'autorizzazione o il diniego motivato.

[1] Eliminazione di rami secchi, lesionati o ammalati, difesa fitosanitaria, pubblica incolumità, rimozione di elementi di ostacolo alla circolazione stradale, interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Art. 8 - Aree di pertinenza degli alberi (o arbusti)

1. Sono considerate quali elementi del verde, e quindi oggetto di tutela del presente regolamento, le aree di rispetto o pertinenza della vegetazione arborea ed arbustiva.
2. Per area di pertinenza della vegetazione arborea ed arbustiva (in seguito, per brevità, nel presente regolamento denominata, per ogni singola pianta "area di pertinenza"), quale zona di rispetto per le chiome e l'apparato radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come centro il centro del fusto dell'albero e le seguenti dimensioni minime (in funzione delle caratteristiche pedologiche ed edafiche):
a) arbusti e siepi: 1,2 m di raggio (4,5 m^2);
b) alberi di 3^ grandezza (altezza < 12 m): 2,5 m di raggio (19,6 m^2);
c) alberi di 2^ grandezza (altezza 12-18 m): 4 m di raggio (50,2 m^2);
d) alberi di 1° grandezza (altezza >18 m): 6 m di raggio (113 m^2).
3. Le aree di pertinenza non sono edificabili, e, in caso di rifacimento o nuova posa di pavimentazioni, occorre utilizzare materiali permeabili (le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche, dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati in modo omogeneo, senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione), oppure occorre garantire il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore alle seguenti dimensioni:
a) alberi di 3^ grandezza (altezza < 12 m): 4 m^2;
b) alberi di 2^ grandezza (altezza 12-18 m): 6 m^2;
c) alberi di 1^ grandezza (altezza >18 m): 10 m^2.
4. Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno, nelle aree di pertinenza, per una quota superiore a 25 cm misurata dalla quota originaria del piano di campagna.
5. Qualsiasi operazione di scavo all'interno dell'area di pertinenza deve essere autorizzata dall'Ufficio Verde Urbano.

Art. 9 - Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutti gli interventi, volontari e non, che possono nuocere all'integrità fisica e allo sviluppo delle piante arboree, arbustive e dei manti erbosi, nonché peggiorare le caratteristiche delle aree di pertinenza.
2. I danneggiamenti di piante e manti erbosi, nonché di aree di pertinenza, sono sanzionati dal presente regolamento: l'Ufficio Verde Urbano provvede alla stima e alla quantificazione economica del danno calcolando una percentuale di danneggiamento sulla base dei criteri indicati nell'allegato E "Valore ornamentale, stima dei danni e indennizzo".
3. In particolare non è consentito ed è sanzionato, ai sensi dei commi 1 e 2:
a) scortecciare, infliggere ferite al tronco e ai rami degli alberi, recidere le radici;
b) affiggere agli alberi, con qualsiasi modalità, cartelli, manifesti e strutture di qualsiasi tipo;
c) abbandonare su alberi e arbusti materiale di qualunque tipo che possa compromettere lo sviluppo e l'attività vegetativa futura della pianta. Per l'eventuale utilizzo temporaneo di alberi a sostegno di fili elettrici, funi, cartelli, occorre richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Verde Urbano;
d) compromettere i manti erbosi con operazioni di scavo o di riporto di qualsiasi materiale, accensione di fuochi, combustione di materiali vari, modificazioni sostanziali della permeabilità;
e) danneggiare le aree di pertinenza con:
- combustione di materiali di qualsiasi natura;
- operazioni di impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, oltre la soglia minima raccomandata nell'allegato D "Distanze e soglie minime di tutela delle aree di pertinenza";
- pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- riporto di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- asporto di terreno o interramento di qualsiasi materiale o sostanza;

- depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali o artigianali in genere;
- scavi di qualsiasi natura e compattazione del terreno;
- scarico di materiali o sostanze inquinanti;
- operazioni recanti un cambiamento significativo dell'habitat, anche se temporaneo, quali apposizione di barriere, accensione di fuochi.

Art. 10 - Distanze di rispetto e prescrizioni per gli scavi

1. In occasione di scavi per la posa in opera di nuovi impianti tecnologici soggetti a interramento (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) occorre mantenere (a pena di sanzione) le opportune distanze minime di rispetto, per singolo albero, tra il bordo dello scavo situato sul lato dell'albero e il colletto dell'albero[2] situato sul lato dello scavo:
a) alberi di 3^ grandezza (altezza < 12 m): 2 m;
b) alberi di 2^ grandezza (altezza 12-18 m): 3 m;
c) alberi di 1° grandezza (altezza >18 m): 4 m.
2. Per la posa in opera e la manutenzione di utenze sotterranee e di quanto indicato al comma 1, in caso di mancanza di spazio, nonché di comprovata mancanza di soluzioni alternative, si potrà operare a distanze inferiori a quelle prescritte dal comma 1, purché le piante, interessate dagli scavi, vengano sottoposte alla procedura di indennizzo (riportata nell'allegato E al presente regolamento), in relazione ai danni subiti dalle radici.
3. Nella situazione di cui al comma 2, effettuando cioè scavi all'interno delle distanze minime prescritte, si devono utilizzare passacavi e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare il taglio delle radici, in particolare se di diametro superiore a 2 cm. Qualora non sia possibile evitare il taglio di radici, occorrerà effettuare tagli netti (e non strappi) mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore almeno prima del reinterro.

Art. 11 - Aree di cantiere lavori pubblici

1. Comunicazione di avvio lavori nell'area di pertinenza di alberi, arbusti e manti erbosi:
a) il responsabile del cantiere nell'area di pertinenza di alberi, arbusti e manti erbosi, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori deve darne comunicazione[3] all'Ufficio Verde Urbano. Il silenzio dell'Ufficio, decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, equivale ad assenso senza prescrizioni;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) è obbligatoria per l'avvio di cantieri pubblici, anche al di fuori delle aree di pertinenza, che possa causare danni agli alberi nella loro integrità;
c) l'Ufficio Verde Urbano può impartire prescrizioni prima dell'inizio dei lavori;
d) sono sanzionate la mancata comunicazione e la non ottemperanza alle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c);
e) qualora si tratti di interventi urgenti per la riparazione di guasti a linee e reti di pubblica utilità, è necessaria una tempestiva comunicazione (entro 5 giorni) all'Ufficio Verde Urbano in cui si dichiari altresì di aver eseguito i lavori secondo le norme del presente regolamento.
2. Difesa delle piante:
a) l'apertura di un cantiere per opere diverse da quelle a verde non deve pregiudicare lo stato e il dinamismo del patrimonio naturale e vegetale;
b) il responsabile del cantiere deve adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare, nelle aree del cantiere, il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) e delle relative aree di pertinenza;
c) il responsabile del cantiere deve predisporre e rispettare un piano di prevenzione del verde, sulla base delle seguenti disposizioni:
- deve essere garantita la protezione dei fusti degli esemplari arborei interni al cantiere, mediante recinzioni intorno all'albero o disponendo attorno al fusto tavole di legno per un'altezza pari a 2 metri (dal colletto alla corona);

[2] Area di collegamento tra fusto e apparato radicale
[3] Alla comunicazione deve essere allegato il progetto esecutivo con planimetria in scale di dettaglio delle aree interessate, comprensiva degli impiantii sotterranei e della vegetazione esistente.

- deve essere garantita la salvaguardia dell'area di pertinenza, oltre che per quanto espresso negli articoli 9 (danneggiamenti) e 10 (distanze di rispetto), anche per ciò che concerne il pericolo di costipamento del suolo ad opera dei mezzi pesanti in transito nel cantiere. In presenza di tale rischio si deve prevedere l'apposizione, sul suolo da proteggere, di coperture temporanee di difesa in grado di ridurre il costipamento;
- qualora, per insufficienza di spazio, non sia possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata e l'opera sia di interesse pubblico e di importanza prioritaria da non poter essere sospesa o trasferita, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m (dal colletto alla corona), fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciamenti e danni vari alle piante;
- il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio, e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti deve essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno, tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto;
- rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi devono essere rimossi.

Le verifiche relative all'osservanza del piano di prevenzione del verde avverranno nell'ambito delle verifiche tecnico urbanistiche con l'ausilio dell'Ufficio Verde Urbano; il responsabile del cantiere è tenuto a identificare e comunicare all'Ufficio Verde Urbano il nominativo del responsabile della prevenzione per la tutela del patrimonio vegetale e naturale. Prima della fine dei lavori, le verifiche tecnico urbanistiche devono prevedere un sopralluogo ad opera dell'Ufficio Verde Urbano per verificare l'esistenza di eventuali danni alle piante, il cui valore economico è da scontare sul saldo lavori secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 relativi alla stima dei danni e dall'allegato E dedicato al calcolo del valore ornamentale e del relativo indennizzo.

Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni: modalità e distanze minime di rispetto

1. Fatte salve le specifiche normative, le distanze minime dai confini per i nuovi impianti, sono le seguenti:

a) alberi di 3^ grandezza (altezza < 12 m): 3 m;
b) alberi di 2^ grandezza (altezza 12-18 m:) 4 m;
c) alberi di 1^ grandezza (altezza >18 m): 6 m.

2. Per motivato pubblico interesse l'Ufficio Verde Urbano può autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati, in deroga al comma 1, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.
3. Per la scelta delle specie da impiegare nei nuovi impianti e nelle sostituzioni non facenti parte di appositi progetti, si rinvia ai Criteri di Progettazione del Verde.
4. Un albero per ogni nato e adottato: in attuazione della Legge 29 gennaio 1992, n. 113, modificata dalla legge n.10 del 14.01.2013, l'Amministrazione comunale si impegna a piantumare nel territorio comunale, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni bambino nato e adottato residente nel Comune di Barletta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'Ufficio Verde Urbano provvederà a mettere a disposizione il quantitativo di esemplari necessari; all'uopo l'Ufficiale di Stato Civile invierà, con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno solare, all'Ufficio Verde Urbano i modelli relativi alle iscrizioni per nascite del semestre precedente, per i successivi adempimenti finalizzati al recepimento e piantumazione del necessario numero di piante da parte dell'Ufficio Verde Urbano.

Gli alberi saranno piantati preferibilmente in aree di proprietà pubblica, oppure in aree di proprietà privata a fruizione pubblica; in corrispondenza di ogni albero deve essere apposta una targhetta di riconoscimento oppure potrà essere adottata altra forma di pubblicità con inciso il nome e la data di nascita o adozione del bambino. L'individuazione delle aree interessate sarà

effettuata, previo percorso di condivisione con la Commissione consiliare competente e la Consulta comunale, con apposita deliberazione di Giunta comunale, su proposta del Settore Ambiente, cui competerà l'attività di controllo.
Il bambino e la famiglia di appartenenza saranno messi a conoscenza della messa a dimora dell'albero piantato attraverso apposito certificato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.
L'Ufficio Verde Urbano aggiornerà apposita planimetria sulla quale verranno indicati e numerati gli alberi messi a dimora, affinché il Settore Ambiente e gli Uffici Demografici possano avere sempre immediato e certo riferimento.
Il Comune di Barletta, in concomitanza con la giornata nazionale dedicata agli alberi riconosciuta dalla Repubblica Italiana, istituisce il 21 novembre giornata dell'albero per ogni bambino nato e adottato residente nel proprio Comune.

Art. 13 – Tutela delle alberature di pregio comunale e regionale

1. La Città di Barletta promuove la tutela di particolari esemplari arborei ed arbustivi individuati come "alberi monumentali".
2. Sono da intendersi alberi di pregio tutti gli esemplari, pubblici o privati, compresi quelli coltivati a scopo produttivo o situati in aree boscate, aventi diametro, misurato a m 1,30 dal suolo, uguale o superiore al valore riportato per ogni singola specie.
3. Allo scopo di individuare gli alberi di pregio viene istituito un albo. Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestono importanza storica e culturale, art. 30 della Legge Regionale n. 14 del 4 Giugno 2007.
4. L'iscrizione all'albo degli alberi monumentali avviene su segnalazione dei singoli cittadini, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni ambientaliste e su indicazione diretta dell'ufficio competente all'Ufficio Verde Urbano della Città di Barletta.
5. L'iscrizione è subordinata alla deliberazione della Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Verde Urbano. L'inserimento di esemplari nell'Albo degli "Alberi monumentali" viene notificato ai proprietari dei medesimi, e all'Assessorato regionale all'Ecologia, contribuendo in quest'ultimo caso alla formazione e all'aggiornamento dell'Albo regionale degli alberi monumentali.
6. Gli alberi monumentali sono sottoposti a particolare tutela per il grandissimo valore che rivestono dal punto di vista ambientale, paesaggistico e storico.
7. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali che si trovano in tutto il territorio comunale, di comunicare tempestivamente all'Ufficio Verde Urbano l'esistenza di problemi che possano compromettere la vitalità delle piante. Se l'albero monumentale viene danneggiato, l'autore del danno è tenuto al risarcimento dello stesso.
8. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta necessità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, devono essere autorizzati dal Servizio Verde Pubblico del Comune. Gli interventi di cui sopra sono autorizzabili solo in caso di grave pericolo per persone o cose o di pessimo stato fitosanitario. Sono consentiti gli interventi di potatura previa autorizzazione. È altresì salvaguardata un'area circolare, con centro costituito dall'albero monumentale, di diametro pari al doppio di quello del diametro della sua area di insidenza. Tale area di rispetto deve restare intatta in caso di aree boscate, deve subire il taglio dell'erba se l'albero vegeta in area coltivata.

Art. 14 - Alberature stradali

1. Per dotazione di verde della viabilità pubblica urbana s'intende ogni corredo vegetale, tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale della stessa, ricadente nelle pertinenze stradali.
2. I viali alberati sono intimamente connessi alla storia delle città e costituiscono, dunque, un patrimonio da salvaguardare. I filari che costituiscono i viali, anche se composti da alberi di diverse età e specie, devono essere considerati elementi unitari e come tali gestiti dal punto di vista manutentivo. In relazione a ciò, salvo casi particolari[4], non è consentito l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un filare.

[4]Per alberi completamente secchi o schiantati; per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato; per il mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti; e per evidenti e urgenti ragioni di incolumità pubblica.

3. Gli esemplari tutelati da norme regionali e quelli reputati di maggior pregio da parte dell'Ufficio Verde Urbano potranno essere protetti con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento e segnalati ai sensi del Codice della Strada.
4. Qualora si renda necessario un abbattimento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo, espressamente indicati nell'autorizzazione.
5. Nel caso di filari già adulti o maturi, la sostituzione di cui al comma 4 potrà avvenire purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo dei nuovi alberi e l'interdistanza non sia inferiore a quelle riportate nell'apposito allegato F al presente regolamento. Non è comunque consentito integrare eventuali fallanze in alberate per le quali è prevista la riqualificazione o la sostituzione.
6. Nel caso di ricostituzione di viali storici, la sostituzione degli esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica originaria del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
7. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, salvo specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere (o almeno di specie) diversa da quella preesistente, comunque autoctoni, al fine di ridurre i rischi potenziali di ordine fitopatologico e di adattamento problematico all'ambiente di messa a dimora.

Art. 15 - Salvaguardia delle funzioni estetiche del Verde

1. Non è consentito ed è sanzionato installare cartelli pubblicitari mobili o fissi:
a) all'interno delle aree verdi pubbliche (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini);
b) all'interno o al margine delle aree verdi comprese nell'area urbana ed identificate nella zona del lungomare e del centro storico.
2. Al margine delle aree verdi diverse da quelle di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art. 9 comma 3 lettera b), può essere autorizzata l'installazione di cartelli pubblicitari, previo parere dell'Ufficio Verde Urbano.
3. Le concessioni e le autorizzazioni in atto, contrastanti con i commi 1 e 2, non potranno più essere rinnovate dal momento dell'approvazione del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di attuazione dei contratti di sponsorizzazione per la concessione a terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde, a condizione che i cartelli non prevalgano (ad insindacabile giudizio dall'Ufficio Verde Urbano) per colori, forme e dimensioni, sulla stessa sistemazione a verde. Il progetto deve essere sottoposto al nullaosta dell'Ufficio Verde Urbano.
5. Non è consentito ed è sanzionato appoggiare o affiggere ad alberi, o collocare davanti ad aiuole fiorite, cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili, nonché imbrattare con vernici (o altro) i fusti degli alberi.

CAPITOLO II - FRUIZIONE DI PARCHI, BOSCHI URBANI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Parchi, boschi urbani e giardini pubblici consentono di soddisfare un'importante esigenza ricreativa, sociale, didattica, offrendo alla collettività un servizio fondamentale: rendere più vivibili i contesti urbani. Le disposizioni generali di legge e le linee guida del presente regolamento sono finalizzate ad una fruizione corretta e rispettosa di questi spazi.
2. Sono elencati nel presente capitolo le regole di buon comportamento, le azioni non consentite (e sanzionate), e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione comunale.

Art. 17 - Regole di buon comportamento e azioni non consentite

1.Le azioni non consentite e sanzionabili sono:

- eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare alberi, arbusti e prati; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, calpestare le aiuole;
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi e impianti di illuminazione;
- l'accesso ai cani[5] in aree attrezzate e destinate al gioco, allo sport e alle attività ricreative dei bambini;
- costruire o installare manufatti di qualsiasi tipo e genere, campeggiare o pernottare;
- aprire passaggi da proprietà privata confinanti con proprietà pubbliche;
- inquinare l'aria, il terreno, le fontane, i corsi d'acqua con prodotti chimici o tossici, usare fitofarmaci e pesticidi in genere, accendere fuochi, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- depositare materiali e oggetti vari, lavare macchine e attrezzature varie, effettuare scavi o modifiche del piano di campagna;
- utilizzare qualsiasi mezzo a motore (sono esclusi quelli impiegati per la manutenzione e gestione dell'area verde, e gli autoveicoli degli organi di vigilanza, soccorso e le motocarrozzette per disabili);
- lasciar vagare i cani senza guinzaglio o museruola.

Nelle aree per cani indicate da apposita segnaletica è invece consentito ai proprietari e/o conduttori far vagare liberamente i cani sotto il loro controllo e responsabilità, senza infastidire persone e altri animali e con l'obbligo di raccogliere gli escrementi).

Art. 18 - Interventi autorizzabili

1. Per quanto riguarda le aree di cui all'articolo 16 è fatto obbligo (a pena di sanzione) di richiedere all'Ufficio Verde Urbano (nonché agli altri uffici competenti) apposita autorizzazione, opportunamente motivata per:

a) la posa di pavimentazione fissa e mobile, di giochi e di arredi;

b) effettuare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale, artistico e ricreativo che prevedano una occupazione sostanziale e temporanea dell'area determinando una diminuzione della fruizione potenziale;

c) installare gru, transitare con autoveicoli, delimitare aree di cantiere, ecc.

2**.** Gli interventi autorizzabili sono soggetti a deposito cauzionale stabilito nell'apposita autorizzazione.

CAPITOLO III – ADOZIONE, SPONSORIZZAZIONE, COMODATO D'USO ONEROSO

Art. 19 - Adozione del verde pubblico - Disposizioni generali

1. L'Amministrazione comunale incentiva forme di volontariato per la realizzazione e/o manutenzione e/o gestione e cura delle aree adibite a parco (o parte di esse), giardini, verde a corredo di servizi pubblici, sponde fluviali, aiuole, fioriere.

2. Per adozione si intende l'autorizzazione a far uso delle aree verdi comunali ed a operare interventi manutentivi e di miglioramento dell'area concessa, per un arco temporale pari a tre anni rinnovabili.

3. La adozione è rilasciata ai seguenti soggetti assegnatari denominati "concessionari":

- cittadini singoli o raggruppati;
- condomini;
- enti no profit e del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Ambientale e Culturale, etc.);
- enti pubblici (Istituti Scolastici, etc.);

[5] Non si applica ai conduttori e ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da handicap.

- altri soggetti pubblici e/o privati.

La adozione sarà a titolo gratuito per l'adottante e senza alcun onere a carico del Comune. L'adottante si impegnerà a svolgere le attività (di realizzazione, manutenzione e gestione del verde) proposte e concordate con l'Amministrazione comunale, in conformità con la convenzione a farsi. Sarà consentito al concessionario di installare nell'area verde una o più targhe informative con funzione divulgativa e informativa nel rispetto e tutela dell'ambiente.

Art. 20 - Sponsorizzazione del verde pubblico - Disposizioni generali

1. Per sponsorizzazione si intende l'autorizzazione a fare uso delle aree verdi comunali mediante attività di manutenzione, di gestione e di valorizzazione nel rispetto del pubblico interesse.
2. La sponsorizzazione della gestione delle aree verdi comunali è affidata con avviso pubblico e specifica istruttoria da parte dell'Ufficio verde urbano ai seguenti soggetti:
- Imprese e/o attività economiche e/o commerciali;
- Banche e società di ogni tipologia.
3. I soggetti assegnatari sono chiamati sponsor. Lo sponsor si impegnerà a svolgere le attività (di realizzazione, manutenzione e gestione del verde) proposte e concordate con l'Amministrazione comunale, in conformità con la specifica convenzione a farsi. Sarà consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe con funzione auto pubblicitaria nel rispetto e tutela dell'ambiente.

Art. 21 - Verde pubblico in comodato d'uso oneroso - Disposizioni generali

1. Per comodato d'uso a titolo oneroso si intende l'autorizzazione a fare uso e godimento esclusivo di aree verdi comunali, con pagamento di affitto.
2. Il comodato d'uso a titolo oneroso di aree verdi comunali è affidato, con istruttoria da parte dell'Ufficio verde urbano, su specifica richiesta ai seguenti soggetti:
- cittadini singoli o raggruppati;
- condomini;
- enti no profit e del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Ambientale e Culturale, etc.);
- enti pubblici (Istituti Scolastici, etc.);
- altri soggetti pubblici e/o privati.
3. I soggetti assegnatari sono chiamati comodatari. I comodatari si impegneranno a svolgere le attività (di realizzazione, manutenzione e gestione del verde) proposte e concordate con l'Amministrazione comunale, in conformità con la specifica convenzione a farsi.

Art. 22 - Verde pubblico attrezzato in comodato d'uso oneroso - Disposizioni generali

1. Per comodato d'uso a titolo oneroso si intende l'autorizzazione a detenere aree pubbliche destinate a verde attrezzato, con pagamento di affitto.
2. Il comodato d'uso a titolo oneroso di aree pubbliche destinate a verde attrezzato è affidato, sulla base di quanto stabilito da apposito avviso pubblico, su specifica richiesta ai seguenti soggetti:
- cittadini singoli o raggruppati;
- condomini;
- enti no profit e del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Ambientale e Culturale, etc.);
- enti pubblici (Istituti Scolastici, etc.);
- altri soggetti pubblici e/o privati.
3. I soggetti assegnatari sono chiamati comodatari. I comodatari si impegneranno ad attrezzare l'area a loro cura e spesa, nonché a svolgere le attività (di realizzazione, manutenzione e gestione del verde e delle attrezzature) proposte e concordate con l'Amministrazione comunale, in conformità con la specifica convenzione a farsi.
4. Per il verde pubblico attrezzato è ammessa la destinazione ad attività sportive organizzate da Enti no profit del terzo Settore, quali associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive

associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di quanto stabilito da apposito avviso pubblico.
5. I soggetti assegnatari si impegnano a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata dell'affidamento, assicurando, inoltre, la piena fruibilità delle aree interessate che devono prevedere un'area sportiva ed un'area per attività ludico-ricreativa garantendo il libero accesso alla cittadinanza.
6. Le attività di cui al comma 4 sono in ogni caso soggette a controllo da parte del Comune.
7. Per le stesse attività vanno, laddove previste, applicate tariffe sociali.

Art. 23 – Interventi permessi

Agli assegnatari sarà permesso l'espletamento delle seguenti attività:
- nuove piantumazione con essenze autoctone o/o tipiche della macchia mediterranea;
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area; a titolo esemplificativo: taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante; potatura siepi e arbusti; messa a dimora di piante; spollonatura e taglio di rami secchi o malati; eliminazione delle giovani piante disseccate; rincalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento; biotriturazione, compostaggio domestico e smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni; irrigazioni anche laddove non siano presenti idonei impianti; piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno di giochi, panchine, tavoli, fontanelle; pulizia dell'area (rimozione di rifiuti solidi urbani e assimilati di ogni genere); apertura e chiusura dei cancelli laddove esistenti;
- promozione di laboratori di educazione ambientale preferibilmente in collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di apprendere tecniche di coltivazione e cura del verde;
- esecuzione di giardini di piante officinali: piante autoctone e in via d'estinzione medicinali, aromatiche e da profumo;
- controllo di: presenza di parassiti e di fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali; controllo dei punti luce spenti o malfunzionanti; controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area; controllo di presenza di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
- educazione al corretto uso del verde. I suddetti interventi dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle normative vigenti e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 – Presentazione delle istanze

I soggetti interessati alla gestione di una delle aree poste a disposizione, in regime di adozione, sponsorizzazione o in comodato d'uso oneroso, dovranno presentare richiesta secondo quanto previsto dall'avviso pubblico disposto dall'Amministrazione comunale.

Art. 25 – Oneri del soggetto assegnatario

I soggetti assegnatari (concessionari e sponsor) dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito dalla convenzione tra il "Soggetto Esterno Assegnatario' e il Comune di Barletta. Tutte le spese, imposte e tasse qualora dovute e correlate alla stipula della convenzione sono a carico dell'assegnatario. Il soggetto assegnatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.
E' fatto obbligo al soggetto assegnatario rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, in base alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria. In ogni modo la convenzione sarà stipulata a titolo puramente gratuito. Per l'occupazione delle aree verdi non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per le targhe esposte l'assegnatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 26 - Scadenze e rinnovi

L'affidamento, in via sperimentale, della aree verdi pubbliche e di cui al presente avviso, ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo. L'assegnatario, senza obbligo alcuno, può in qualsiasi momento recedere dalla adozione attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all'Amministrazione comunale almeno 6 (mesi) mesi prima della data di fine rapporto.

Art. 27 - Altre informazioni

Gli spazi verdi pubblici dati in adozione o in sponsorizzazione devono essere, indipendentemente dalla convenzione stipulata, di pubblico utilizzo, fruibili in qualsiasi momento da parte della collettività. L'affidamento dell'area è in ogni caso vincolata e subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di non avere a proprio carico cause ostative all'assunzione di pubblici contratti e/o di pubblici servizi.
I dati dei quali il Comune di Barletta entrerà in possesso a seguito della pubblicazione dell'avviso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.

CAPITOLO IV - ORTI URBANI

Art. 28 - Disposizioni generali

1. L'Amministrazione comunale di Barletta, allo scopo di favorire lo sviluppo di pratiche di solidarietà e di socializzazione, destina ad orti sociali appezzamenti di terreno di proprietà comunale. L'assegnazione ai cittadini in qualità di singoli o aggregati in forme associative o Istituti scolastici concessione in uso gratuito di appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione comunale di stimolare e agevolare l'impiego della popolazione in attività volte a favorire attività occupazionali e di socializzazione. Inoltre si intende sostenere il recupero urbano di alcuni lotti di terreno non utilizzati, incentivando l'educazione ambientale e le pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale.
L'orto sociale è un appezzamento di terreno di proprietà comunale della dimensione non eccedente i mq. 50 ad esclusivo uso personale e familiare dell'assegnatario.
2. Per la disciplina, le modalità di assegnazione e conduzione dei terreni, si rinvia all'apposito Regolamento.
.

CAPITOLO V – AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Art. – 29 – Definizione

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 30 Individuazione delle aree per sgambamento

L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei residenti aree verdi attrezzate, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani. Tali aree verranno individuate con provvedimenti

gestionali successivi, tenuto conto che in ogni quartiere della Città dovranno essere individuate almeno due aree per lo sgambamento dei cani.
Tali aree non costituiranno variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzate su aree destinate a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

Art. 31 Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e associazioni di sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 32 – Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si fa carico delle seguenti opere:
- recinzione dell'area con paletti, preferibilmente in legno, e rete metallica plastificata con altezza minima pari a 1,50 m;
- cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera munito di doppio catenaccio, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno sia dall'esterno;
- eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- fornitura e posa di panchine a disposizione degli accompagnatori;
- fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica ed alla rete fognaria;
- potenziamento dell'illuminazione esistente;
- distributore di palette o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e presente Regolamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico periodicamente dello svuotamento dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione e dello sfalcio dell'erba.

Art. 33 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
2. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
3. I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
4. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi

sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
8. All'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea, in ogni caso, di massimo 5 cani.
9. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
10. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.
12. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
13. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo animale, tipo agility dog.
14. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
15. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
16. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
17. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.
18. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
19. Laddove le aree sgambamento cani fossero state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, di cui verrà data pubblicità con cartelli all'ingresso.
20. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale (Ufficio Ambiente o Corpo di Polizia Municipale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori. In caso

di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art. 34 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari già stabiliti per l'area verde di cui essa fa parte.

Art. 35 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – Area A - Barletta svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

TITOLO III - VERDE PRIVATO
CAPITOLO I - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE

Art. 36 - Gestione e tutela

1. Tutte le piante del territorio comunale appartengono al patrimonio ambientale e come tali devono essere mantenute in buon stato di conservazione.
La gestione delle aree di verde privato è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo, secondo gli standard della buona pratica colturale, come indicati negli allegati del presente regolamento.
2. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi monumentali o storici di cui alla Legge Regionale n.14/2007, siano essi vivi, deperenti o morti, su tutto il territorio comunale che sono oggetto di specifica tutela.
I proprietari, o aventi titolo di alberi monumentali o storici di cui alla Legge Regionale n.14/2007, sono tenuti ad adottare le modalità gestionali.
3. Le modalità gestionali dovranno essere osservate anche per le piante che saranno oggetto di specifica tutela da parte del Comune a seguito della realizzazione del Censimento del Verde individuate nel Piano del Verde Urbano.
4. La messa a dimora di alberi di Natale (Picea spp, Abies spp.) nelle aree verdi di proprietà comunale è vietata in quanto appartenenti a specie avulse dell'ambiente e dal paesaggio locale. In caso di messa a dimora di tali piante da parte di ignoti in aree verdi pubbliche, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione.

Art. 37 – Abbattimenti

"I periodi per gli abbattimenti, fatti salvi i casi di urgenza e/o pericolo per l'incolumità pubblica di cui al punto c), non possono essere effettuati durante i periodi di riproduzione della fauna. Sono comunque vietati nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre".

1. Abbattimento di alberi (o arbusti):

a) per abbattere alberi (o arbusti) di proprietà privata oggetto di specifica tutela quali piante di pregio individuate nel Piano del Verde Urbano, siano essi vivi, deperenti o morti, occorre l'autorizzazione del dirigente (o suo delegato) dell'Ufficio Verde Urbano. L'autorizzazione va richiesta indicando i motivi dell'abbattimento[6] la grandezza della pianta e la sua specie;

[6] I motivi dell'abbattimento di piante tutelate sono i seguenti:

b) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di abbattimento, l'Ufficio Verde Urbano rilascia l'autorizzazione o il diniego;
c) su richiesta scritta e previo sopralluogo, il personale tecnico dell'Ufficio Verde Urbano rilascia attestazioni di nulla-osta all'abbattimento di piante non tutelate;
d) nel caso di pianta tutelata, l'abbattimento comporta l'obbligo di eseguire le misure compensative[7] indicate nell'autorizzazione;
e) se l'abbattimento di pianta tutelata è avvenuto senza autorizzazione, oltre alla compensazione si applica la sanzione stabilita dal presente regolamento, che sarà fissata dall'Ufficio nella misura massima per ciascuna pianta di alto fusto e minima per ciascun'altra. Sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni stabilite dalla legge per le piante tutelate.

Art. 38 – Potature

"I periodi per la potatura, fatti salvi i casi di urgenza e/o pericolo per l'incolumità pubblica, non possono essere effettuati durante i periodi di riproduzione della fauna. Sono comunque vietati nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre".

1. La potatura o la capitozzatura di un albero sono interventi di carattere straordinario, come specificato all'art. 7, e comunque da effettuarsi seguendo le indicazioni riportate nell'allegato B "Tecniche di potatura, modalità e periodi di esecuzione".
2. Potature di piante monumentali o storiche, e capitozzature di piante tutelate:
a) la capitozzatura di piante tutelate è consentita per interventi particolari di messa in sicurezza o eliminazione di rami primari malati o pericolanti, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare all'Ufficio Verde Urbano attestante i motivi della capitozzatura;
b) per le potature di piante monumentali o storiche occorre l'autorizzazione dell'Ufficio Verde Urbano;
c) entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di capitozzatura di piante tutelate, o di potatura di piante monumentali o storiche, l'Ufficio Verde Urbano rilascia l'autorizzazione o il diniego;
d) sono sanzionate dal presente regolamento le capitozzature di piante tutelate e le potature di piante monumentali o storiche, avvenute in mancanza di autorizzazione dell'Ufficio Verde Urbano.

Art. 39- Alberi, arbusti e siepi confinanti con la pubblica via

1**.** I proprietari (e qualsiasi altro avente diritto) di alberi, arbusti e siepi confinanti con la pubblica via sono tenuti, senza necessità di autorizzazione comunale, ad eseguirne le necessarie e opportune manutenzioni ordinarie e straordinarie, applicando comunque le linee guida e tecniche stabilite dal presente regolamento, al fine di garantire, oltre alle migliori condizioni fisiologiche e fitosanitarie delle piante stesse, l'incolumità di persone, animali e cose, la circolazione pedonale e veicolare, e la visibilità della segnaletica stradale, nonché la migliore architettura, accrescimento e verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali.

---

a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità;
j) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
k) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
l) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da tutela di determinati beni ed impianti.
Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi tutelati da abbattere attestando l'inesistenza di soluzioni alternative all'abbattimento degli stessi.

[7]La compensazione per ogni albero tutelato abbattuto consiste nella piantagione di due alberi appartenenti alle specie tutelate.

Art. 40- Aree agricole e scarpate

1**.** Nelle aree agricole urbane e periurbane confinanti con le strade pubbliche, i proprietari, o altri aventi titolo, devono conformarsi, a pena di sanzione, alle seguenti disposizioni:

a) Realizzare fossi di guardia su scarpate;
b) Tenere sempre pulito e funzionante il fosso per lo smaltimento delle acque piovane fra proprietà privata e strade;
c) Non lavorare la terra nella scarpata, fino a minimo di metri 2 dalla stessa;
d) Nelle aree in pendenza, sono preferibili le sistemazioni idraulico-agrarie che consentono di conservare ed utilizzare in modo più sostenibile l'agroecosistema e le sue risorse.

TITOLO IV - CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 41 - Procedure e criteri generali

1. Il presente regolamento promuove la progettazione e gestione partecipata delle strutture del verde.
2. Per qualsiasi progetto di realizzazione ex-novo o di restauro e riqualificazione del verde pubblico, occorre privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione.
3. Nel caso di realizzazione di nuove opere a verde pubblico o di opere pubbliche che modifichino lo stato dei luoghi pubblici con eventuali sostituzioni o con l'inserimento di nuove aree a verde, è necessario ottenere l'attestazione di nulla osta da parte dell'Ufficio Verde Urbano.
4. I progetti per nuove opere a verde pubblico, o per la ristrutturazione del patrimonio pubblico vegetale esistente da realizzarsi nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale, si devono conformare al criterio del corretto inserimento nel contesto.
5. I progetti di realizzazione delle aree verdi pubbliche di dimensioni superiore ad 1 ettaro sono soggetti a procedure preventive di valutazione di incidenza, elaborate da tecnici abilitati dagli ordini professionali competenti, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Verde Urbano e alle Commissioni tecniche competenti.
6. Gli elaborati necessari per le elaborazioni progettuali sono previsti nell'apposito allegato F al presente regolamento.

Art. 42 – Irrigazione

1.Generalmente deve essere sempre previsto l'impianto di irrigazione, salvo indicazione contraria da parte dell'Ufficio del Verde Urbano. Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, …) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Occorrerà porre, inoltre, la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici. L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone a transito, sia esso pedonale che viabile.

Art. 43 - Scelta delle specie

1**.** Le specie arboree e arbustive da impiegare per la realizzazione di nuovi impianti pubblici nelle aree litoranee e nelle aree interne, con le relative caratteristiche e modalità di impiego, sono presentate in una tavola sinottica, di cui all'apposito allegato A, nella quale sono altresì riportate le associazioni erbacee, arbustive, arboree o miste più idonee per il successo della realizzazione progettuale.
2. Relativamente alle nuove realizzazioni a verde pubblico si è tenuti, nella scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee di nuovo impianto, a conformarsi a quanto riportato negli appositi

elenchi allegati. L'impianto di specie differenti da quelle indicate nell'apposito allegato potrà essere autorizzato solo in casi di ricerca (o attività) scientifica o qualora l'impianto abbia finalità specifiche di tipo produttivo, educativo, artistico, storico-culturale documentate.
3. Le specie da impiegare devono:
-garantire gli aspetti estetico - paesaggistici e naturali propri della zona;
-rispettare la compatibilità pedo - climatica e fitogeografico con l'area da impiantare;
-privilegiare le specie autoctone e/o quelle ormai naturalizzate;
-preservare quelle legate alla tradizione locale storico-botanico;
-conservare la biodiversità in ambito urbano;
-rispondere alle esigenze di minima manutenzione possibile;
-avere capacità di adattamento all'ambito urbano (rusticità);
-possedere resistenza/tolleranza a malattie e parassiti, stress idrici, sostanze tossiche, …;
-essere certificate sotto l'aspetto fitosanitario (passaporto fitosanitario);
-dimostrare non aggressività dell'apparato radicale;
-garantire stabilità fisico-meccanica e solidità delle strutture legnose.
(Per quanto riguarda l'aspetto fitosanitario, si ricordano le disposizioni del D.M. del 22/12/93 in merito all'accompagnamento del passaporto C.E. per quelle piante da utilizzare nei nuovi impianti a verde urbano sul territorio comunale).
4. Ai fini dell'impianto si dovrà inoltre tener conto di:
- esigenze urbanistiche (presenza di manufatti e sotto servizi, spazi vitali disponibili);
- distanza fra gli alberi e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
- garantire visibilità, viabilità, sufficiente illuminazione pubblica.

Art. 44 - Aree verdi dei nuovi insediamenti

1**.** Nel caso di nuovi insediamenti o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, nelle aree destinate a verde pubblico devono essere messi a dimora alberi e arbusti secondo le linee guida in allegato.

Art. 45 - Verde stradale

1**.** Fatte salve le norme vigenti ed in conformità con gli spazi disponibili, nel caso di realizzazione di nuove strade deve essere prevista una adeguata dotazione di verde, essenzialmente mediante costituzione di filari arborei, arbusti, siepi e aiuole; i criteri progettuali, gli ingombri e le superfici a disposizione vengono definiti in maniera dettagliata nell'apposito allegato F.

Art. 46 - Boschi, parchi, giardini storici pubblici e di pregio architettonico e ambientale

1. I boschi, parchi e giardini storici pubblici e di pregio architettonico e ambientale sono luoghi in cui aspetti naturali, storici, culturali, artistici si fondono armoniosamente con le componenti vegetale e animale, per rappresentare un patrimonio di eccezionale interesse collettivo. Sono, pertanto, luoghi da salvaguardare grazie ad una manutenzione ordinaria a cura di personale qualificato.
2. La tutela attiva dei luoghi di cui al comma 1 esige, inoltre, che essi vengano identificati e censiti, e che vengano progettati tutti gli interventi conservativi di gestione e restauro necessari alla estrinsecazione piena della loro funzionalità.
3. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro dei luoghi di cui al comma 1, deve tenere conto degli elementi caratterizzanti l'ambito naturale e storico in cui si opera. Ogni sostituzione delle componenti vegetali deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità dei boschi, parchi e giardini storici. Il restauro, come il ripristino, deve essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto specifico in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione deve inoltre rispettare quanto riportato dal presente regolamento in materia di progettazione delle aree verdi. In particolare, la progettazione di boschi urbani e aree boscate promuove l'impiego di specie autoctone protette;

l'autorizzazione all'utilizzo di altre specie è subordinata alla relativa valutazione tecnica del progetto e alla sua approvazione da parte dell'Ufficio Verde Urbano.

Art. 47 - Garanzie e manutenzione

1. La sistemazione a verde pubblico non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo, a far data dalla dichiarazione di fine lavori, deve essere sempre previsto un periodo di garanzia da parte del soggetto che realizza l'intervento, che non può essere inferiore a 12 mesi per le piante erbacee perenni e a 24 mesi per le piante legnose (specie arboree e specie arbustive).
2. Durante il periodo di garanzia di cui al comma 1 dovranno essere assicurate tutte le operazioni necessarie per l'attecchimento, tra le quali lo sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni, e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti. Sono comprese nelle opere di garanzia anche quelle di difesa, ancoraggio e fertilizzazione, così come la sostituzione delle fallanze che abbiano alterato il progetto originario.
3. Per le aree di cui al comma 1 da trasferire in proprietà al Comune, la gestione e manutenzione può essere posta a carico dell'Amministrazione comunale solo ad avvenuto completo attecchimento di tutte le componenti vegetali e dopo l'apposito collaudo da parte dell'Ufficio Verde Urbano.

TITOLO V: LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

Art. 48 - Prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
a) la scelta di specie adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
e) il rispetto delle aree di rispetto e la protezione delle stesse da calpestio.
4. Il proprietario della alberatura deve creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e per renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 49- Salvaguardia fitosanitaria

1. Per tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei, all'atto della fornitura del materiale, deve essere consegnata al proprietario apposita dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie e patologie al momento accertate, per specie (a mero titolo esemplificativo: cancro colorato del Platanus).
2. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
3. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un dottore agronomo o di un perito agrario, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di *abbattimento* delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
4. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la *lotta a calendari* e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

Art. 50 - Difesa fitosanitaria

1. La difesa fitosanitaria delle aree a verde è attuata con misure a carattere preventivo che permettono il corretto sviluppo delle specie vegetali e il mantenimento delle stesse in un buono stato di salute e vigoria, nel rispetto degli animali selvatici protetti dalla legge. Tale difesa sanitaria avverrà in conformità alle norme europee, nazionali e regionali e saranno attuate soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione, quali aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione. Il Comune favorisce mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) al fine

di ridurre le dosi di impiego per ridurre al minimo la dispersione di prodotti fitosanitari nell'ambiente. In particolare non si potrà ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale o sensibilizzanti.
2. La prevenzione delle malattie delle piante deve essere attuata mediante l'adozione di corretti criteri di progettazione delle strutture del verde, comportanti:
a) la scelta di specie adeguate;
b) l'impiego di piante sane;
c) la difesa delle piante da danneggiamenti;
d) la predisposizione di tutori e ancoraggi adeguati;
e) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
f) la progettazione di adeguati impianti di irrigazione, permanenti o di soccorso;
g) il rispetto di distanze e sesti di impianto;
h) la costituzione di adeguate aree di pertinenza.
3. La prevenzione è altresì perseguita attraverso corrette modalità di gestione delle strutture del verde, come segue:
a) eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;
b) lavorazioni periodiche e leggere del terreno, che favoriscano gli scambi idrici e gassosi;
c) manutenzione degli impianti di irrigazione;
d) interventi di rimozione di materiale infetto che possa dar luogo a forme epidemiche;
e) controllo continuo e capillare delle strutture del verde, per poter intervenire tempestivamente;
f) formulazione ottimale di bilanci preventivi di spesa per le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 51 - Monitoraggio dei parassiti e delle fitopatie

1. Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e di stimarne il rischio di danno, devono essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, relativamente a *insetti, acari* e *funghi* come indicato nell'apposito allegato G.

Art. 52 - Metodi di lotta ai parassiti e alle malattie

1. Per la lotta ai parassiti e alle malattie si devono adottare metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico, secondo quanto previsto dall'apposito allegato G.
2. E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori, e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici devono essere preventivamente e tempestivamente informati.
3. E' vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Art. 53 - Lotta obbligatoria

1. E' indispensabile un'assidua sorveglianza del territorio per individuare tempestivamente la presenza dell'organismo dannoso. Ogni cittadino è tenuto (diritto-dovere) a segnalare all'Amministrazione comunale eventuali situazioni sospette.
In applicazione alle disposizioni nazionali, devono essere rispettate le seguenti disposizioni di lotta obbligatoria:
a) *Cancro colorato del platano*: ai sensi del D. M. 17 aprile 1998 (recante *Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata")* i proprietari dei platani, per interventi di qualsiasi tipo, compresi i lavori che coinvolgano gli apparati radicali, devono chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di mancata risposta si applica la norma del silenzio assenso;
b) *Abbattimenti e potature delle piante infette*, nelle aree infette e nelle aree non infette, possono essere effettuate solo previa autorizzazione dell'Ufficio Verde Urbano e secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

c) *Processionaria del pino:* ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 (recante *Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Taumatocampa pityocampa")* i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale stabilirà le modalità di intervento più idonee;
d) *Cocciniglia di S. José:* ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 (recante *Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José "Comstokaspis perniciosa Comst")* occorre impiegare materiale vivaistico esente dal virus;
e) *Vaiolatura delle Drupacee:* ai sensi del D.M. 29 novembre 1996 (recante disposizioni per la *Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle Drupacee" (Sharka)* occorre impiegare materiale vivaistico esente dal virus. La presenza di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale;
f) *Matsucoccus feytaudi:* ai sensi del D.M. 22 novembre 1996 (recante disposizioni per la *Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)* la presenza di focolai e di casi sospetti, su pino marittimo, deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale;
g) *Colpo di fuoco batterico:* ai sensi del D.M. 27 marzo 1996 (recante disposizioni per la *Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica)* qualora sia accertata la presenza della batteriosi occorre darne segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale;
h) *Punteruolo rosso*: ai sensi del Decreto Ministeriale 07/02/20111, misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche;
i) *Xylella*: ai sensi del Decreto 19 giugno 2015 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 54 - Controllo della vegetazione spontanea

1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.
2. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, il controllo della vegetazione spontanea deve avvenire utilizzando mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature).
3. Sono fatte salve le norme specifiche relative ad aree tutelate dalla legge o da regolamenti.

Art. 55 - Uso dei fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e trattamenti fitosanitari

1. Qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, fitosanitari e/o insetticidi devono essere privilegiati quelli di origine naturale o gli interventi con l'applicazione dei criteri di lotta guidata e integrata. Nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, è fatto obbligo di adottare tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente, secondo modalità compatibili con gli ambienti stessi, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.
2. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, diserbanti e trattamenti fitosanitari, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità, quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
3. Se il trattamento è effettuato in giardini o parchi urbani privati o pubblici o nell'area urbanizzata nel territorio comunale:
a. è comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici e nocivi, ex prima e seconda classe, come definite dalla normativa vigente in materia;
b. ogni trattamento, effettuato da soggetti pubblici o privati, deve essere preventivamente comunicato, almeno 36 ore prima dell'inizio del trattamento, ai vicini e ai confinanti, anche mediante esposizioni di cartellonistica;

c. ove possibile il trattamento deve essere effettuato di notte;
d. chi esegue l'intervento deve predisporre tutti gli accorgimenti affinché non sia arrecato danno o disagio alle persone;
4. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici di sintesi somministrati per aspersione sugli esemplari arborei potrà essere consentito nel caso di *fitopatie* o *fitofagi* particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, previa specifica comunicazione in forma scritta, da effettuarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, al Servizio Fitosanitario Regionale, ai competenti organi di vigilanza sanitaria ed all'Amministrazione comunale, con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data dei trattamenti, al fine di consentire le verifiche normative del caso. Detta comunicazione scritta, relativamente all'intervento ipotizzato, dovrà indicare:
- localizzazione;
- tempistica;
- individuazione degli esemplari su cui si intende intervenire;
- patologia riscontrata;
- copia dell'etichetta del prodotto a cui si intende fare ricorso;
- ogni altro particolare tecnico utile a chiarire modalità e criteri dell'intervento.

5. Durante l'erogazione delle miscele con atomizzatori e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire con la nube le persone e/o i mezzi in transito.
6. In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro (sia a pieno campo che confinanti) in cui siano in corso e/o siano stati effettuati trattamenti con pesticidi, è fatto obbligo dell'affissione di cartelli informativi.
7. E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti organici liquidi per la concimazione di orti e giardini pubblici e privati all'interno del centro abitato.
8. E' vietato lo spandimento dei liquami ad una distanza inferiore a m. 30 dalle abitazioni e lo spargimento e la fertirrigazione dei liquami sui terreni con irrigatori a getto nebulizzante.
9. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.
10. In ogni caso, il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, a seguito della comunicazione scritta effettuata ai sensi del precedente comma 4.

TITOLO VI: VALUTAZIONE DEL VERDE, STIMA DEI DANNI, SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56 - Metodologia di valutazione e stima del verde

1. Al fine del calcolo di indennizzo di danni recati a strutture del verde, e in particolare a alberi e arbusti, viene introdotto il concetto di calcolo del Valore Ornamentale, sulla base del cosiddetto "metodo svizzero" come indicato nell'apposito allegato E, applicato dall'Ufficio Verde Urbano con eventuale contraddittorio con il tecnico del settore, abilitato, di parte.

Art. 57 - Metodologia di valutazione e stima di danni parziali al verde, alberi e arbusti

1. Nei casi in cui si arrechi un danno solo ad una porzione o a un singolo elemento costituente una struttura del verde si renderà necessaria la sua quantificazione materiale mediante la stima del danno, effettuata e comprovata tramite stima peritale eseguita da un tecnico del settore abilitato.

Art. 58 - Sanzioni

1. Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni come specificato nei seguenti commi. Sono fatte salve eventuali ulteriori sanzioni stabilite da leggi ed altri regolamenti. La sanzione non è alternativa al risarcimento della contrazione di valore dell'albero o della struttura del verde danneggiata e deve intendersi sommata al calcolo di indennizzo relativo al danno.
2. Verde pubblico:

a) abbattimenti non autorizzati: in caso di abbattimento non autorizzato di piante pubbliche si applicano congiuntamente:

I. la sanzione secondo i termini indicati nella tabella sottostante;
II. il risarcimento del valore dell'albero;
III. l'indennizzo relativo al danno subito con l'asportazione dell'albero.

Le sanzioni pecuniarie previste per abbattimenti non autorizzati di piante pubbliche sono le seguenti:

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	**SANZIONE (Euro)**
Arbusto	Da 25,00 a 150,00
Albero	Da 85,00 a 500,00

Chi non assicura l'attecchimento degli alberi dell'impianto in sostituzione viene assoggettato ad una sanzione pecuniaria variabile da 25 a 150 € per ciascun albero non attecchito.
b) Altre infrazioni al verde pubblico: in caso di potature mal eseguite, quindi non rispettando le disposizioni tecniche previste nel presente regolamento, l'Ufficio Verde Urbano, oltre all'applicazione della relativa sanzione, può prescrivere interventi di risanamento o di riforma della chioma, o altre cure necessarie a qualsiasi parte della pianta, a completo carico di chi ha commissionato e/o eseguito le errate potature. Altre misure compensative saranno applicate per varie infrazioni previste nel presente Regolamento per mitigare i danni arrecati al patrimonio verde pubblico.

Le sanzioni pecuniarie relative alla varie infrazioni al verde pubblico sono riportate nella seguente tabella:

INFRAZIONE	**SANZIONE (EURO)**
Potatura mal eseguita (art. 7)	Da 50,00 a 300,00
Danneggiamento di pianta (artt. 8, 9 e 10)	Da 85,00 a 500,00
Mancata comunicazione di scavi (art.11)	Da 50,00 a 300,00
Pubblicità e affissioni vietate (art. 15)	Da 65,00 a 400,00
Azioni non consentite in aree verdi pubbliche (Art. 18, comma 1, lettere a, b, f, g, h, i, k)	Da 85,00 a 500,00
Mancate ottemperanze in aree verdi pubbliche (Art. 18, comma 1, lettere c, d, e, j, l, m)	Da 50,00 a 300,00
Mancate autorizzazioni in aree verdi pubbliche (Art. 19)	Da 50,00 a 300,00

3. Verde privato

a) Abbattimenti non autorizzati di piante private oggetto di specifica tutela da parte del Comune quali Piante di pregio tutelate censite nel Piano del Verde Urbano: in caso di abbattimento non autorizzato di piante private tutelate si applicano le sanzioni pecuniarie sotto indicate. Alle stesse sanzioni viene assoggettato chi danneggia irrimediabilmente le piante.

Le sanzioni pecuniarie previste per abbattimenti non autorizzati di piante private tutelate sono le seguenti:

PIANTA ABBATTUTA SENZA AUTORIZZAZIONE	**SANZIONE (EURO)**
Albero con circonferenza: I e II grandezza: da 40 cm a 45 cm III grandezza: da 30 cm a 40 cm	Da 50,00 a 200,00
Albero con circonferenza da 46 cm a 60 cm	Da 70,00 a 300,00
Albero con circonferenza oltre 60 cm	Da 85,00 a 500,00

b) Altre infrazioni relative al verde privato tutelato:

INFRAZIONE	**SANZIONE (EURO)**
Potature (di piante monumentali o storiche) o Capitozzature (di piante tutelate), non autorizzate (Art. 24, comma 2)	Da 70,00 a 300,00
Azioni non consentite in orti urbani (Art. 26, comma 3)	Da 25,00 a 150,00
Azioni non consentite in aree incolte urbane, aree agricole e scarpate (Art. 27, comma 3, e art. 28)	Da 50,00 a 300,00

Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornate annualmente con atto di Giunta comunale

Art. 59 – Ordinanze del Sindaco

1.In tutti i casi sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Sindaco può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 60 – Vigilanza

1.Il corpo di Polizia Municipale è preposto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento attraverso l'accertamento e la verbalizzazione.
2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge 689/1981.

Art. 61- Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dagli indennizzi, dai depositi e dalle sanzioni previste nel presente regolamento, come pure dalle infrazioni elevate ai sensi delle norme regionali di tutela del verde, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio comunale destinato ad interventi di sviluppo e manutenzione del verde pubblico.

Art. 62 - Norme di contrasto

1. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti comunali recanti disposizioni in contrasto con quelle del presente regolamento.

2. Le norme del presente regolamento non possono essere derogate o modificate se non per mezzo di espressa disposizione regolamentare del Consiglio comunale.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali e regionali vigenti in materia, e in particolare al regolamento del Verde Urbano.
4. Per quanto sopra esposto, e per tutte le integrazioni successive, verrà data una adeguata informazione alla cittadinanza, ai tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi e ordini, agli operatori economici e a tutti i soggetti coinvolti e interessati.

Art. 63 - Clausola di aggiornamento progressivo

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o di aggiornare il presente regolamento al fine di agevolarne l'integrazione e l'armonizzazione con tutti gli strumenti legislativi comunali, provinciali, regionali, nazionali, nonché con i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri comunitari.

Art. 64 - Efficacia

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione, presso l'Albo Pretorio, della relativa deliberazione consigliare di approvazione.

Art. 65 - Riferimenti legislativi

- Costituzione Italiana art. 9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."
- Codice Civile art. 812 "L'albero è un bene immobile di primaria importanza ambientale e paesaggistica."
- Legge 29 Gennaio 1992, n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica."
- Legge Regionale 4 Giugno 2007, n.14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
- Codice civile art. 892-899 "Distanze per gli alberi."
- Direttiva 2001/42/CE
- D.lgs. 22 Gennaio 2004 n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio."
- D. lg. 4/2008
- Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, "Distanze dalle utenze aeree."
- D.P.R. 11.07.80, n° 753, artt. 52, 55 - Distanze dalle linee ferroviarie.
- Legge 12 Novembre1968 n° 1202, art. 4 – Distanze dalle linee ferroviarie.
- DGR 13 Giugno 2008 n. 981
- Processionaria del Pino (D.M. 25.05.26);
- Cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412);
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96);
- Punteruolo rosso delle palme (D.M. 07.02.2011).
- Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani."
- PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.
- Legge 14 gennaio 2013, n.10, art.7. "Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Servizio foreste Regione Puglia n. 7602 del 24.03.2015."
- Decreto 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento."
- D. lg. 14.08.2012, n. 150 "Utilizzo sostenibile dei pesticidi."
- Decreto 22 Gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari."

TITOLO VII - ALLEGATI TECNICI

Allegato A: Specie consigliate
Allegato B: Tecniche di potatura, modalità e periodi di esecuzione
Allegato C: Tecniche di Scavo, modalità di tutela degli apparati radicali
Allegato D: Distanze e soglie minime di tutela delle aree di pertinenza
Allegato E: Valore ornamentale, stima dei danni e indennizzo
Allegato F: Criteri progettuali indicativi
Allegato G: Aspetti fitopatologici e difesa

Allegato A: Specie consigliate

LEGENDA DELLE CARATTERISTICHE
A = specie autoctona
E = specie esotica, ibrido o cultivar
F = specie con varietà fastigiate
T = specie tappezzante
♂ = specie per le quali occorre impiegare individui o cloni maschili
C = specie a foglia caduca
P = specie a foglia semipersistente
S = specie sempreverde

A - PRIMA FASCIA LITORANEA

A.1 ALBERI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA D'IMPIANTO (m)	TIPI DI IMPIEGO E CARATTERISTICHE	ESIGENZE E ADATTABILITA'	EPOCA DI FIORITURA (f) FRUTTIFICAZIONE (fr)
olivello di Boemia	*Eleagnus angustifolia*	terza	5 - 6	Alberature, giardini e parchi E C	Specie eliofila; tollera salinità	
lagerstroemia	*Lagerstroemia indica*	terza	3 - 4	Parchi, giardini E C	Tollera siccità e terreno calcareo, teme gelate intense	**f** giugno - ottobre
Pino domestico - pino da pinoli	*Pinus pinea*	prima	12 - 15	Parchi, giardini E S	Tollera siccità, sensibile a basse temperature e inquinamento	
Pino d'Aleppo	*Pinus halepensis*	prima	10-12	Parchi, giardini E S		
pioppo bianco	*Populus alba*	prima	10 - 12	Alberature, parchi, giardini ♂ A F C	Tollera siccità, salinità, ristagni non prolungati	
tamerice	*Tamarix gallica*	terza	5 - 6	Giardini, alberature A C	Specie eliofila; tollera siccità e salinità	**f** maggio - luglio
olmo siberiano	*Ulmus pumila*	prima	10 -12	Alberature, parchi, giardini E C	Tollera siccità e salinità; resiste alla grafiosi	

A.2 ARBUSTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	ALTEZZA MEDIA (m)	DISTANZA D'IMPIANTO in siepe (s) in gruppo (g)	TIPI DI IMPIEGO E CARATTERISTICHE	ESIGENZE E ADATTABILITA'	EPOCA DI fioritura (f) fruttificaz. (fr)
palma nana	*Chamaerops humilis*	2 – 3	280 - 300 cm (g)	Parchi, giardini E S	Predilige terreni freschi, teme gelo e ristagno idrico	
olivello di Boemia	*Eleagnus angustifolia*	3 – 5	60 - 70 cm (s) 150 cm (g)	Alberature, giardini e parchi E C	Specie eliofila; tollera salinità	
eleagno	*Eleagnus x ebbingei*	3 – 5	60 - 70 cm (s) 150 cm (g)	Alberature, parchi, giardini, siepi E S	Indifferente al substrato tollera ventosità	
olivello spinoso	*Hippophae rhamnoides*	3 – 4	60 - 70cm (s) 150 cm (g)	Frangivento, barriere, schermo A C	Tolleranza a siccità	
ginepro comune	*Juniperus communis*	3 – 5	60 - 70 cm (s) 150 cm (g)	Siepi, barriere, scarpate A S	Rustica, tollera freddo e siccità	
lagerstroemia	*Lagerstroemia indica*	1.5 - 2	120 - 150 cm (g)	Parchi, giardini E C	Tollera siccità e terreno calcareo, teme gelate intense	**f** giugno - ottobre
fillirea	*Phillyrea angustifolia*	2 – 3	100 - 150 cm (g)	Parchi, giardini, frangivento A S	Tollera vento, siccità e inquinamento	
pittosporo	*Pittosporum tobira*	1,5 - 3	60 - 70 cm (s) 150 cm (g)	Frangivento, schermo, siepe E S	Indifferente al substrato tollera siccità, teme basse temperature	**f** maggio - giugno
agazzino	*Pyracantha coccinea*	3 – 4	60 - 70 cm (s) 150 cm (g)	Siepi, barriere, parchi, giardini A S □	Tollera freddo, ventosità e inquinamento	**fr** autunno
tamerice	*Tamarix gallica*	3 – 4	100 cm (s)	Giardini, alberature A S	Specie eliofila; tollera siccità e salinità	**f** maggio - luglio
agnocasto	*Vitex agnus-castus*	2,5	150 cm (g)	Parchi, giardini E C	Indifferente al substrato, eliofila	**f** luglio - agosto

B - SECONDA FASCIA LITORANEA

B.1 ALBERI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA D'IMPIANTO	TIPI DI IMPIEGO E CARATTERISTICHE	ESIGENZE E ADATTABILITA'	EPOCA DI FIORITURA (f) FRUTTIFICAZIONE. (fr)
albizzia	*Albizzia julibrissin*	terza	- 8 m	Alberature, parchi, giardini E C	Specie rustica	**f** giugno - agosto
bagolaro	*Celtis australis*	prima	12 - 15 m	Alberature ampie, parchi, giardini A C	Tollera siccità	
albero di Giuda	*Cercis siliquastrum*	terza	- 6 m	Parchi, giardini A C	Tollera siccità	**f** marzo - aprile
orniello	*Fraxinus ornus*	seconda	- 10 m	Alberature, parcheggi, parchi, giardini A C	Tollera siccità	**f** maggio
frassino ossifillo	*Fraxinus oxycarpa*	seconda	- 10 m	Alberature, parcheggi, parchi, giardini A C	Tollera siccità	
spino di Giuda	*Gleditsia triacanthos* var. Inermis	seconda	10 - 12 m	Parchi, giardini, alberate E C	Tollera siccità	
Lagerstroemia	*Lagerstroemia indica*	terza	- 4 m	Parchi, giardini E C	Tollera siccità	**f** giugno - ottobre
melia	*Melia azedarach*	seconda	- 10 m	Alberature, parchi, giardini E C	Tollera siccità	**f** maggio - giugno
gelso bianco	*Morus alba*	seconda	- 10 m	Parchi, giardini A C	Tollera siccità	
gelso nero	*Morus nigra*	seconda	- 10 m	Parchi, giardini A C	Tollera siccità	
gelso platanifolia	*Morus platanifolia*	seconda	- 10 m	Parchi, giardini A C	Tollera siccità	senza frutti
pino d'Aleppo	*Pinus halepensis*	prima	10 - 12 m	Parchi, giardini E S	Tollera siccità	
pino domestico - pino da pinoli	*Pinus pinea*	prima	12 - 15 m	Parchi, giardini E S	Tollera siccità	
platano	*Platanus* x *acerifolia*	prima	15 - 18 m	Alberature, parcheggi, parchi, giardini E C	Tollera siccità	
pioppo bianco	*Populus alba*	prima	10 - 12 m	Alberature, parchi, giardini ♂ A F C	Tollera siccità	
pioppo tremolo	*Populus tremula*	prima	10 - 12 m	Parchi, giardini A C	Tollera siccità	
pero da fiore	*Pyrus calleryana* (var. da fiore inermi)	seconda	- 10 m	Alberature, parchi, giardini E C	Tollera siccità	**f** aprile - maggio
leccio	*Quercus ilex*	seconda	10 - 12 m	Alberature, parchi, giardini		

B.2 ARBUSTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	ALTEZZA MEDIA (m)	DISTANZA D'IMPIANTO in siepe (s) in gruppo (g)	TIPI DI IMPIEGO E CARATTERISTICHE	ESIGENZE E ADATTABILITA'	EPOCA DI fioritura (f) fruttificaz. (fr)
abelia	*Abelia* x *grandiflora*	1 - 1,5	100 - 130cm (g)	Parchi, giardini E P	Eliofila, predilige terreni ben drenati	**f** giugno - ottobre
berberis	*Berberis julianae*	1,5 - 2	130 - 150 cm (s) 90 - 100 cm (g)	Siepi, parchi, giardini E S	Predilige terreni sciolti, tollera suoli poveri e inqunamento	**f** maggio - giugno **fr** autunno
berberis	*Berberis thunbergii* var. Atropurpurea	1 - 1,5	80 - 90 cm (s)	Siepi, parchi, giardini E C	Predilige terreni sciolti, tollera suoli poveri e inquinamento	**f** maggio - luglio
crespino	*Berberis vulgaris*	2 - 3	80 - 150 cm (s) 100 - 150 cm (g)	Schermo, barriera, siepi, parchi, giardini A C	Rustica, predilige suoli argillosi e calcarei	**f** maggio
buddleia	*Buddleia davidii*	2,5 - 3	150 cm (g)	Parchi, giardini E C	Predilige terreni calcarei	**f** giugno - ottobre
albero di Giuda	*Cercis siliquastrum*	5 - 6	150 200 cm (g)	Parchi, giardini A C	Tollera siccità, inquinanti, predilige terreni calcarei	**f** marzo - aprile
cisto	*Cistus salvifolius*	0,5 - 1	80 - 100 cm (g)	Parchi, giardini A S	Eliofila, predilige suoli calcarei ben drenati, tollera venti salsi	**f** aprile
clerodendro	*Clerodendron trichotomum*	2 - 2,5	100 - 150 cm (g)	Parchi, giardini E C	Predilige terreno fresco, tollera il freddo	**f** agosto - ottobre **fr** autunno
scotano	*Cotinus coggygria*	2 - 2,5	100 - 200 cm (g)	Parchi, giardini A C	Eliofila, predilige terreni calcarei, teme i ristagni	
cotoneaster	*Cotoneaster dammeri*	0,4 - 0,6	60 - 80cm (g)	Parchi, giardini E T S	Predilige terreni argillosi, ben drenati	**f** giugno – luglio **fr** autunno
cotoneaster	*Cotoneaster horizontalis*	0,7 - 1	100 - 120 cm	Parchi, giardini E P	Predilige terreni profondi, moderatamente rustica	**f** maggio - giugno
cotoneaster	*Cotoneaster salicifolius*	1 - 1,2	90 - 100 cm (g)	Parchi, giardini E T S	Predilige terreni argillosi, ben drenati	**f** giugno **fr** autunno
biancospino	*Crataegus monogyna*	4 - 6	100 - 120 cm (s) 180 - 200 cm (g)	Siepi, schermo, parchi, giardini A C	Rustica, predilige terreni calcarei-argillosi	**f** aprile - maggio
biancospino	*Crataegus*	4 - 6	100 - 120 cm (s)	Siepi, schermo, parchi,	Rustica, predilige terreni	**f** aprile - maggio

	oxyacantha		180 - 200 cm (g)	giardini A C	calcarei-argillosi	
deuzia	*Deutzia spp.*	1 - 1,5	120 cm (g)	Parchi, giardini E C	Predilige esposizioni soleggiate; resiste alla siccità	**f** giugno - luglio
forsizia	*Forsythia* x *intermedia* var. Lynwood	1,5	100 - 120cm (s) 100 - 150 cm (g)	Siepi, parchi, giardini E C	Rustico, indifferente al substrato	**f** febbraio - marzo
ibisco	*Hibiscus syriacus*	2 - 2,5	90 - 100 cm (s) 100 - 150 cm (g)	Siepi, parchi, giardini E C	Predilige suoli freschi, tollera il calcaree	**f** luglio - ottobre
iperico	*Hypericum calicinum*	0,3	20 cm (g)	Parchi, giardini E T S	Predilige luoghi soleggiati	**f** luglio - ottobre
iperico	*Hypericum* spp.	1	100 cm (g)	Parchi, giardini EP	Rustica,indifferente al substrato,	**f** luglio - ottobre
ginepro comune	*Juniperus communis*	3 - 5	60 - 70 cm (s) 150 cm (g)	Siepi, barriere, scarpate A S	Rustica, tollera freddo e siccità	
ginepro	*Juniperus sabina* var. Tamariscifolia	0,3 - 0,4	200 cm	Scarpate, aiuole spartitraffico, parchi, giardini E T S	Rustica, tollera freddo e siccità	
lagerstroemia	*Lagerstroemia indica*	1,5 - 2	150 - 200 cm (g)	Parchi, giardini E C	Tollera siccità, terreni calcarei, teme gelate intense	**f** giugno - ottobre
alloro	*Laurus nobilis*	4 - 6	80 - 100 cm (s) 120 - 150 cm (g)	Parchi, giardini E S	Rustica, resiste al freddo, teme gelate prolunga	
lavanda	*Lavandula spica*	0,4 - 0,6	30 - 50cm (g)	Parchi, giardini E S	Rustica, indifferente al substrato, predilige terreni leggeri	**f** luglio - agosto
ligustro	*Ligustrum vulgare*	2 - 3	80 - 100 cm (s)	Schermo, siepi, parchi, giardini A P	Rustica, tollera siccità, calcaree	**f** maggio - luglio
oleandro	*Nerium oleander*	2 - 4	100 - 120 cm (s) 180 - 200 cm (g)	Schermo, siepi, parchi, giardini E S	Eliofila, teme le gelate, tollera terreni sabbiosi	**f** giugno - settembre
fillirea	*Phillyrea angustifolia*	2 - 3	100 - 150 cm (g)	Parchi, giardini, frangivento A S	Tollera vento, siccità e inquinamento	
fotinia	*Photinia serrulata*	2 - 2,5	90 - 100 cm (s)	Siepi, parchi, giardini	Indifferente al substrato,	**f** maggio giugno

			100 - 120cm (g)	E S	tollera ambienti marini	
potentilla	*Potentilla fruticosa*	0,4 - 0,6	50 - 60 cm (g)	Parchi, giardini E T C	Sensibile al freddo, predilige terreni ben drenati	**f** aprile - settembre
melograno	*Punica granatum* (var. da fiore)	2 - 3	150 - 200 cm (g)	Parchi, giardini E C	Eliofila, tollera suolo calcareo, siccità e freddo	**f** giugno - luglio
alaterno	*Rhamnus alaternus*	2 – 3	80 - 100 cm (s) 120 - 150 cm (g)	Siepi, schermo, parchi, giardini A S	Tollera inquinanti e salinità	
rose arbustive di grande sviluppo	*Rosa spp.*		150 cm (g)	Parchi, giardini E C		
rose arbustive di medio - piccolo sviluppo	*Rosa spp.*		45 cm (g)	Parchi, giardini E C		
rose tappezzanti	*Rosa spp.*		40 cm (g)	Parchi, giardini, aiuole spartitraffico E C		
rosmarino	*Rosmarinus officinalis*	1 - 1,5	50 - 70 cm (s) 100 - 120cm (g)	Siepi, parchi, giardini E S	Rustica, tollera la siccità	**f** giugno - luglio
spirea	*Spiraea japonica*	1 - 1,2	80 - 100 cm (s) 90 - 100 cm (g)	Parchi, giardini e siepi E C	Eliofila, indifferente al substrato, resiste al freddo	**f** maggio - giugno
spirea	*Spiraea x bumalda*	1 - 1,2	80 - 100 cm (s) 90 - 100 cm (g)	Parchi, giardini e siepi E C	Eliofila, indifferente al substrato, resiste al freddo	**f** luglio - agosto
spirea	*Spiraea x Van Houttei*	1,2 - 1,5	120 - 150 cm (g)	Parchi, giardini e siepi E C	Eliofila, indifferente al substrato, resiste al freddo	**f** maggio - giugno
sinforina	*Symphoricarpos x chenaultii* var. Hancock	0,8 - 1	80 - 100 cm (g)	Parchi, giardini E T C	Rustica, tollera freddo e inquinamento	
palla di neve	*Viburnum opulus*	2,5 - 3	150 - 200 cm (g)	Parchi, giardini A C	Rustica, predilige suoli freschi	**f** maggio - giugno
lentaggine	*Viburnum tinus*	2 - 4	80 - 100 cm (s) 100 - 150 cm (g)	Schermo, siepi, parchi, giardini E S	Rustica, predilige suoli ben drenati, tollera basse temperature	**f** novembre - aprile
veigelia	*Weigelia spp.*	1 - 1,2	100 - 150 cm (g)	Parchi, giardini E C	Tollera siccità, inquinamento e calcaree	**f** aprile - maggio

B.3 RAMPICANTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	ALTEZZA MEDIA	DISTANZA D'IMPIANTO (m)	TIPI DI IMPIEGO E CARATTERISTICHE	ESIGENZE E ADATTABILITA'	EPOCA DI fioritura (f) fruttificaz. (fr)
bignonia	*Campsis radicans*	8 - 10	4 - 6	Parchi, giardini E C	Rustica	**f** luglio - settembre
clematide	*Clematis* spp.	4 - 8	2 - 4	Parchi, giardini A E C	Parte aerea in pieno sole, pedale in ombra	**f** luglio - settembre
edera	*Hedera* spp.	15 - 20	8 - 10	Parchi, giardini A E S	Rustica	
ortensia rampicante	*Hydrangea petiolaris*	10 - 15	8 - 10	Parchi, giardini E C	Predilige terreni freschi e sub acidi	**f** giugno - luglio
madreselva - caprifoglio	*Lonicera* spp.	5 - 6	4	Parchi, giardini A E C	Parte aerea in pieno sole, pedale in ombra	**f** giugno - ottobre
vite vergine	*Parthenocissus* spp.	fino a 20	10 - 12	Parchi, giardini E C	Terreno umido e ricco	
rose	*Rosa* spp.	varie	varie	Parchi, giardini E C		
falso gelsomino	*Trachelospermum jasminoides*	10 - 12	6 - 8	Parchi, giardini E S	Esposizione in pieno sole	**f** maggio - giugno
glicine	*Wistaria chinensis*	15 - 20	6 - 8	Parchi, giardini E C		**f** aprile - maggio

Allegato B: Tecniche di Potatura, modalità e periodi di esecuzione

1. Generalità

Gli alberi che appartengono a specie arboree consone -in termini di struttura, architettura e esigenze eco fisiologiche al sito di impianto non richiedono potature se non per il governo di problematiche di ordine fitopatologico o di sicurezza in presenza di rami secchi o danneggiati. Una progettazione accurata dell'impianto di alberi consente quindi di limitare gli interventi di potatura e quindi di causare stress traumatici agli individui arborei. Tale considerazione è valida per i siti di nuovo impianto mentre è necessario riflettere sulle situazioni attualmente esistenti dove, molto spesso, gli alberi si trovano a vivere in condizioni non appropriate, in conflitto con edifici, linee aeree, sotto servizi, altri soggetti arborei e quant'altro. Le potature costituiscono, in questo senso, una forma di intervento volta a limitare danni di maggiore entità nonché a regolare, in relazione alla risposta fisiologica degli alberi, episodi di conflitto fra struttura arborea e ambiente circostante che possano compromettere l'incolumità dei cittadini, causare danni a cose e persone, determinare situazioni problematiche di crescita negli alberi che si traducono, nel lungo periodo, in una perdita di stabilità e vigoria dei soggetti arborei.
Le potature degli alberi in città, in modo particolare delle alberature stradali, non deve essere solo quello di rimediare tramite interventi straordinari ai danni derivati da un progetto errato, da una manutenzione impropria e dall'interazione negativa con l'utenza umana ma devono essere possibilmente finalizzate al conseguimento di alcuni obiettivi come:
- mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);
- risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
- rimuovere focolai di infezione o altre manifestazioni fitopatologiche;
- mantenere o incrementare il valore semantico o estetico.

Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la gestione del verde urbano, è importante che le operazioni di potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.) attraverso la eliminazione sollecita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché ad assicurare la massima longevità possibile delle piante evitando loro per quanto possibile mutilazioni immotivate della chioma, alla quale comunque si deve assicurare una forma bilanciata e simmetrica. La simmetria non va però intesa in senso strettamente geometrico, ma come estrinsecazione architettonica e strutturale delle potenzialità di crescita delle chiome e delle radici degli alberi attraverso la libertà di sviluppo dei centri di vegetazione (gemme, cambio, meristemi radicali).
E' evidente che la potatura, se attuata come unica pratica agronomica, non è in grado di soddisfare e garantire il raggiungimento dei fini citati. Infatti tale tecnica è sempre condizionata da scelte precedenti, quali ad esempio le lavorazioni del terreno, le concimazioni d'impianto e la qualità del materiale vivaistico utilizzato. Anche il sesto d'impianto è fondamentale, infatti la distanza d'impianto fra gli alberi, deve essere proporzionata alle dimensioni finali della chioma delle specie scelte. Ad esempio: per alberi di prima grandezza, che raggiungono un diametro della chioma superiore a m 10, il sesto d'impianto non dovrebbe essere inferiore a m 10-12.
I turni di potatura applicati e i tipi di potatura effettuati nel corso della storia dell'albero sono fondamentali nel condizionare gli interventi futuri sul soggetto. Con turni molto lunghi è inevitabile che i tagli avranno ampie sezioni che rappresentano sicure vie d'ingresso di agenti patogeni.
Le potature andrebbero fatte ogni anno o due in modo da incidere su rami con diametro ridotto all'inserzione sul ramo di ordine inferiore o sull'asse principale. Potature effettuate con intervalli più lunghi (ogni 7-8 o più anni) possono essere problematiche per l'ampia superficie esposta dopo il taglio e le relative difficoltà di cicatrizzazione.
La potatura stimola la reazione di riattivazione vegetativa di un pool di gemme che restano normalmente inattive nel corso della vita dell'albero o dell'arbusto. L'attività vegetativa è favorita da una concentrazione di linfa in surplus rispetto alle esigenze dei meristemi (le gemme, in particolare) che possono riassumere funzioni di crescita e quindi la risposta immediata ad una potatura non eccessivamente drastica può essere estremamente vigorosa. Questo non deve indurre in errore nell'interpretare la potatura come una modalità di intervento che provochi un aumento di vigoria dell'albero: una potatura, una ferita, è sempre e comunque un trauma per

l'albero o per l'arbusto ed è causa di stress fisiologici più o meno localizzati. La potatura può altresì essere utilizzata per indurre un relativo ringiovanimento ontogenetico nella popolazione di rami. Le gemme che si riattivano sono infatti state prodotte in epoche precedenti rispetto ai meristemi attivi prima dell'intervento e quindi portano caratteri e informazioni di crescita sintetizzate in fasi precedenti di vita dell'albero. Si tratta in ogni caso di un ringiovanimento non sostanziale e complessivo e l'intervento di potatura di ringiovanimento può essere giustificato solo in presenza di aspetti palesi di decadimento e senescenza di parti della chioma.

2. Periodi di esecuzione

I periodi di intervento sono relativi alla stagione dell'anno in cui effettuare gli interventi di potatura, alla ciclicità degli interventi e allo stadio di vita dell'albero in cui la potatura viene eseguita.
E' sempre consigliabile un intervento durante il periodo di riposo vegetativo dell'albero. Per specie latifoglie decidue è da preferirsi il periodo autunnale e invernale (indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo). Per quel che riguarda le specie sempreverdi, il periodo di intervento invernale è tendenzialmente più limitato (15 dicembre – 15 febbraio) mentre è possibile intervenire, eccezionalmente, anche nei periodi di riposo vegetativo estivo (indicativamente 1 luglio - 31 agosto).
Le potature vanno eseguite tempestivamente. E' consigliabile rimandare una potatura, se non per casi di rischio elevato, qualora non sia possibile eseguirla nei periodi sopra riportati.

In generale, si può riassumere che gli intervalli di potatura (turni fra potature) sono dipendenti dall'età fisiologica dell'albero e dal tipo di potatura.
In linea di massima, per alberi giovani è raccomandabile un intervento ogni 2 anni, per alberi maturi ogni 4-5 anni, per alberi adulti ogni 4-6 anni.

Gli interventi di potatura necessari per guidare la crescita delle piante in relazione all'epoca di applicazione si possono riassumere in:
Vivaio la *Potatura di Formazione* cerca di dare una forma alla chioma consentendo uno scheletro robusto eliminando i rami in soprannumero, malformati e con debole attacco.
Durante la fase di trapianto (*Potatura di trapianto*) per limitare la traspirazione ed equilibrare la parte aerea in relazione all'apparato radicale.
A Dimora, nella fase d'Allevamento (*Potatura d'Allevamento*) per guidare la crescita di uno scheletro robusto e regolare la formazione di una chioma equilibrata, attraverso la asportazione di parte dei succhioni, dei polloni, di branche troppo vicine, che competono per lo stesso spazio oppure deperite e malformate.
Nella fase adulta (*Potatura di Mantenimento*) per mantenere una chioma armonica, ben illuminata ed areata limitandosi a sfoltire la vegetazione, soprattutto nelle parti interne, al fine di consentire la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria, ad rimuovere le porzioni deperite per varie cause come i polloni e parte dei succhioni se eccessivamente vigorosi.
Nella fase di Senescenza per limitare la naturale propensione della vegetazione a spingersi verso l'estremità ed alleggerire il peso eccessivo di alcune branche che potrebbero essere pericolose per possibili rotture con leggeri interventi limitati ad un raccorciamento dei rami, con il taglio di ritorno ed allo sfoltimento di branche eccessivamente cariche. Su questi esemplari dovranno essere previsti uno o due controlli annuali per valutarne lo stato di salute, la stabilità, la presenza di carie, ed eventuali danni all'apparato radicale, ecc.

3. Tipi di potature

Per le Latifoglie è raccomandata la potatura di Diradamento, come contenuto riportata al punto c) del testo a seguire. Nei casi ove sia necessaria una riduzione della chioma, al fine di rispettare l'architettura e il portamento naturale dell'albero, occorre effettuare la potatura con la tecnica del taglio di ritorno (d) oppure interventi di cui ai punti a) e b) qualora siano necessari, e autorizzati, interventi di riduzione sostanziale delle chiome. Per le Conifere può essere solamente applicata la spalcatura dal basso fino al terzo inferiore della chioma. Sono eventualmente ammesse, sempre per le conifere, la rimozione di rami secchi, la potature di rimonda, la potatura di controllo fitosanitario e le potatura di diradamento, qualora gli interventi siano finalizzati alla diminuzione dell'effetto vela della chioma in conformità con la riduzione del

rischio potenziale di caduta dell'albero e di parti di esso o al controllo delle fitopatologie potenziali o in atto.
I più consueti interventi di potatura in ambiente urbano si possono così riassumere:

a) Spuntatura

Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno (taglio lungo).
Dal punto di vista fisiologico la spuntatura, in linea di massima, limita l'accrescimento e generalmente favorisce l'irrobustimento delle porzioni di pianta rimaste. Inoltre stimola lo sviluppo di nuove gemme lungo tutto l'asse dei rami ed in particolare nella porzione basale di questi. Questa operazione di potatura produce effetti diversi se applicata su soggetti vigorosi o deboli, giovani o vecchi:
- una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo diventando più equilibrata;
- una pianta debole (generalmente soggetti vecchi) e scarsa di vegetazione dovendo distribuire la scarsa linfa su un numero notevole di gemme, tenderà ad esaurirsi.

b) Speronatura

Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto).
Questa operazione di potatura comporta una riduzione cospicua del numero delle gemme da alimentare e pertanto la linfa affluisce con maggior intensità nelle porzioni di vegetale rimaste.
Gli effetti fisiologici che si possono generalmente ottenere sono:

- Risveglio delle gemme dormienti soprattutto in prossimità del taglio;
- Germogli (generalmente a gruppi) che entrano in competizione fra loro per mancanza di una cima dominante;
- Sviluppo di rami vigorosi.

Gli effetti ora descritti si riscontrano generalmente in piante in equilibrio vegetativo; infatti anche la speronatura produce reazioni diverse se applicata su piante deboli o vigorose: per esempio, un taglio corto eseguito su soggetti vecchi, può dar luogo a cacciate vigorose tali da consentire un benefico rinnovo della vegetazione.

c) Diradamento

Si tratta di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (asportazione totale).
Dal punto di vista fisiologico è dimostrato che, a parità di legno asportato, il diradamento rispetto ad una qualsiasi altra operazione di potatura (speronatura, spuntatura) sottrae una minor quantità di sostanze di riserva conferendo alla pianta un migliore equilibrio chioma-radici. Da ciò ne consegue che gli alberi sottoposti al diradamento formano una chioma meno compatta e più equilibrata rispetto a quelli sottoposti, per esempio, a raccorciamento. Il diradamento, asportando anche parte della porzione centrale della chioma, favorisce la penetrazione della luce ed abbassa il tasso di umidità fra le foglie limitando di fatto l'insorgenza di attacchi parassitari e consentendo un irrobustimento delle branche.
In genere si può affermare che, mentre il raccorciamento favorisce l'attività vegetativa, l'asportazione totale favorisce l'attività produttiva (fioritura, equilibrio del soggetto, ecc....).
Anche questa operazione di potatura, se utilizzata da sola o ripetutamente non produce risultati soddisfacenti; infatti deve essere opportunamente integrata con le altre (spuntatura, speronatura) a seconda della condizione del soggetto su cui si deve intervenire.

d) Taglio di ritorno

Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni.
E' considerata un'operazione di potatura "indiretta" in quanto, anche se il soggetto viene privato nel suo complesso di grosse quantità di legno, e ridotto nelle sue dimensioni, consente sia di mantenere una corretta ed armonica successione fra i diametri dei diversi assi vegetativi (rami, branche) con evidente beneficio per l'estetica, che di mantenere una adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme. In altre parole, rispetto alle altre 3 operazioni prima descritte, in questo caso diventa importante eseguire il taglio in funzione del tipo e del numero di gemme che si intende lasciare (gemma apicale, numero di gemme per metro di legno).

Evidentemente questa potatura può essere applicata esclusivamente quando esistono in prossimità del punto in cui si ritiene opportuno effettuare il taglio, dei rami di ordine inferiore a quelli che si vogliono eliminare. Purtroppo, a causa di elevate densità d'investimento, di turni di potatura troppo lunghi, di tipi di potatura precedentemente adottati, ecc. non sempre sussistono i presupposti materiali per effettuare questa operazione o comunque una sua realizzazione richiede interventi successivi e dilazionati nel tempo.
Dal punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente sottoposte a questa operazione di potatura si possono così riassumere:
- Assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio. Infatti la presenza del prolungamento dei rami (cima) fa sì che la linfa si distribuisca più uniformemente dalla inserzione fino alla gemma apicale evitando un suo accumulo nella zona di taglio.
- Attività vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta. Infatti, evitando il richiamo di linfa nella zona prossima al taglio, si evita di sottrarre alla parte inferiore del ramo sostanze nutritive col vantaggio che risultano ridotti danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari; indebolimento della branca; l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa.

Si evita il rischio di un rapido invecchiamento del soggetto grazie a minor stress vegetativo. Infatti, si scongiura una ridotta attività foto sintetica causata dalla notevole riduzione della massa fogliare tipica delle potature troppo drastiche.
Considerato che questa operazione di potatura estrinseca il massimo degli effetti se applicata su rami di diametro possibilmente non superiore ai 10-12 centimetri, è evidente che le ferite provocate dai tagli avranno superfici di sezione contenuta (conseguente minor possibilità di penetrazione da parte di funghi agenti di carie) ed inoltre le successive reazioni di cicatrizzazione risulteranno meno stressanti ed impegnative per il soggetto.
Concludendo, l'adozione del taglio di ritorno si adatta perfettamente a numerosi e fondamentali criteri elementari di fisiologia vegetale, in quanto il tessuto vegetale che costituisce il callo di cicatrizzazione, essendo molto attivo e specializzato, richiede rispetto alla formazione di altri tessuti (germoglio, nuovi rami, foglie, ecc.) molta energia da parte della pianta per la sua produzione e pertanto bisogna contenere il più possibile la superficie totale dei tagli eseguiti.

e) <u>Potature di mantenimento</u>

Le potature di mantenimento rappresentano gli interventi ordinari di gestione dell'albero. Durante la maturità, se le condizioni vegetative e di salute delle piante sono normali o quanto meno accettabili (assenza di carie, ferite, traumi, ecc.) e se non esistono vincoli limitativi particolari, la potatura di mantenimento (da praticarsi con turni di 5-7 anni per tutta la fase di maturità) si concretizza con le operazioni descritte nei paragrafi precedenti.

Per contenere l'attività vegetativa, con lo scopo di distanziare nel tempo gli interventi cesori, sarà opportuno privilegiare il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Contemporaneamente, dove è possibile, si dovranno contenere le speronature e le spuntature delle branche dominanti privilegiando le tecniche della potatura a tutta cima.
Nella fase di vecchiaia, in condizioni normali di salute ed in assenza di vincoli (tenendo presente che una pianta senescente tende a produrre sempre meno gemmea legno perché l'attività vegetativa è ridotta ed i rami non vengono rinnovati) gli interventi di mantenimento dovranno essere la potatura di rimonda e di ringiovanimento oltre a quelli citati precedentemente.
E' opportuno ricordare che la rimonda è un'operazione rivolta essenzialmente alla eliminazione dei rami secchi, che in questa fase possono essere particolarmente abbondanti A questa potatura, quando è il caso, potranno seguire interventi di ringiovanimento con raccorciamenti di branche principali.
Un caso particolare di potatura è rappresentato dalla gestione delle cosiddette forme obbligate: si tratta del mantenimento di espressioni storiche derivate dai giardini formali: candelabro, tronco di cono, ombrello, ecc.
Il turno di intervento è estremamente ravvicinato; comporta costi elevati giustificabili per l'importanza storica ed estetica che tali piante rivestono.
Tecnicamente l'intervento consiste nel mantenimento della forma e delle dimensioni prescelte della chioma, preventivamente impostata in vivaio e successivamente mantenuta con tagli annuali o biennali che asportano la vegetazione dell'anno.

In presenza di carie o nel caso sussistano vincoli di natura urbana o progettuali, come si vedrà, si attueranno rispettivamente le cosiddette potature "straordinarie": di ringiovanimento, risanamento, e di contenimento.

f) Potatura di contenimento e riequilibratura

Si rende necessaria non tanto per necessità vegetative della pianta, ma per vincoli imposti dalle caratteristiche dell'ambiente urbano adiacente l'albero: presenza di linee elettriche aeree, linee filotranviarie, eccessiva vicinanza a fabbricati o manufatti, ecc.

L'intervento limitativo sulla chioma può riguardare il contenimento laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio realmente disponibile. Anche in questo caso bisogna rispettare il più possibile il portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma.

g) Potatura di risanamento

Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura delle alberate cittadine ma riveste carattere di straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite a causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure abiotici.

Infatti attacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, *Euproctis*, ecc.) oppure xilofagi (coleotteri cerambicidi o lepidotteri cossidi) possono essere contenuti oppure debellati se si procede alla eliminazione dei focolai di intestazione attraverso la rimozione delle parti di pianta colpite: rami che ospitano nidi, branche con gallerie interne, ecc.

Analogamente si può procedere nel caso di infezioni fungine quali la *Gnomonia platani* o le carie dei tessuti legnosi.

Infine quando si verificano scosciature o rotture di branche a causa di eventi atmosferici avversi quali nevicate, vento forte e violenti temporali, la potatura di risanamento consente di eliminare i pericoli immediati riequilibrando nel contempo la chioma.

h) Capitozzatura

Con questo tipo di potatura straordinaria, intervenendo sulle branche, si opera un'asportazione pressoché totale della chioma. Questo tipo di intervento può trovare giustificazione in ben pochi e determinati casi (gravi traumi e asportazioni massicce dell'apparato radicale, vincoli urbani condizionanti che impongono drastiche riduzioni della chioma), ben sapendo comunque che non risolve il problema di vitalità e di stabilità meccanica dell'albero, ma li differisce e li aggrava nel tempo. Con la capitozzatura, infatti, si interviene su soggetti che a rigore, sarebbero da abbattere, ma si intendono mantenere per non rinunciare all'elemento verde anche in situazioni estreme. Tutto ciò premesso, prendiamo in considerazione gli effetti a medio e lungo termine che la capitozzatura determina sui soggetti così trattati, in rapporto alla fisiologia dell'albero. Ricordando che una azionale potatura non dovrebbe asportare più del 30-40% della superficie fogliare e ben sapendo che la capitozza tura asporta praticamente la totalità della chioma, con tale intervento si riduce in modo drastico la componente elaborante della pianta; ciò determina un processo di decadimento generale del soggetto, dovuto ad uno scarso nutrimento dell'apparato radicale che, indebolendosi, finisce col comprometterne la stabilità.

ALLEGATO C: Tecniche di Scavo, modalità di tutela degli apparati radicali

Qualsiasi operazione di scavo all'interno dell'area di pertinenza degli esemplari arborei ed arbustivi salvaguardati potrà essere eseguita solo dietro autorizzazione dell'Ufficio Verde Urbano il quale dovrà, nel caso di concessione dell'autorizzazione, indicare le prescrizioni tecniche a riguardo.
Il richiedente dovrà garantire l'applicazione delle corrette forme di tutela delle radici mediante il versamento di una cauzione pari all'importo del valore ornamentale degli esemplari la cui area di pertinenza è oggetto di scavo.

Per consentire la salvaguardia degli apparati radicali è di norma vietato lo scavo o il rinterro all'interno delle aree di pertinenza come riportato all'art. 8 del presente regolamento.
Tuttavia qualora per necessità pubbliche sia necessario realizzare degli scavi all'interno delle suddette aree la ditta operante dovrà garantire il rispetto delle norme di tutela di seguito riportate:
- lo scavo dovrà avvenire ponendo la massima attenzione nell'asportazione del terreno evitando danni agli apparati radicali ed in particolar modo alle radici con diametri superiori ai 2 cm;
- nel caso venga danneggiata o strappata una radice si dovrà provvedere al taglio netto della porzione sfibrata ed al trattamento della zona tagliata con prodotti cicatrizzanti;
- nel caso in cui si preveda che l'apertura dello scavo abbia una durata superiore ai 2 giorni e qualora ci si trovi in condizioni di forte stress idrico per la pianta, la ditta operante lo scavo dovrà provvedere a mantenere umide le radici scoperte dall'intervento;
- una volta concluso l'intervento, l'area oggetto di scavo andrà ricoperta, specialmente in prossimità delle radici scoperte, con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida;
- nel caso in cui lo scavo venga realizzato per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni varie) si dovranno osservare corrette distanze nella loro posa in opera tali da non danneggiare le radici presenti;
- sempre nel caso di posa o manutenzione di utenze sotterranee che vadano in qualche modo ad interferire in prossimità di apparati radicali di piante arboree, la ditta esecutrice dovrà in sede di completamento del lavoro presentare documentazione fotografica e planimetrie di dettaglio dei lavori eseguiti indicando le linee di utenza installate e gli eventuali conflitti radicali creatisi. La documentazione dovrà essere presentata all'Ufficio Verde Urbano.

ALLEGATO D: Distanze e soglie minime di tutela delle aree di pertinenza

D.1 Generalità

Come definito all'art. 8 del presente regolamento, sono considerati come Spazi Verdi e quindi oggetto di tutela le Aree di Rispetto o Pertinenza della vegetazione Arborea ed Arbustiva salvaguardata come di seguito indicate:

Tab. D.1
- per gli alberi di prima grandezza = area avente 6 metri di raggio a partire dal centro del fusto;
- per gli alberi di seconda grandezza = area avente 4 metri di raggio a partire dal centro del fusto;
- per gli alberi di terza grandezza = area avente 2.5 metri di raggio a partire dal centro del fusto;
- per gli arbusti = area avente 1,2 metri di raggio a partire dal centro della ceppaia portante i fusti.

Tab. D.2	
Classe di grandezza	**Distanza minima**
Diametro tronco (a 1,30 m dal suolo) fino a 30 cm	> m 2,5
Diametro tronco a 1,30 fino a 60 cm	> m 3,5
Diametro tronco a 1,30 oltre 60 cm	> 5 m

D.2 Distanze minime e soglie di tutela delle aree di pertinenza

D.2.1 Distanze dai confini per i nuovi impianti arborei

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita nell'art. 8 del presente regolamento, nell'ambito della proprietà.

D.2.2 Distanza dalle linee ferroviarie

In conformità agli articoli 52 e 55 del DPR 11.07.1980 n° 753 e all'articolo 4 della legge 12.11.1968 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

Tab. D.3	
Tipologia della vegetazione	**distanza minima corrispondente**
a) alberi di altezza >4m	altezza massima delle piante a maturità aumentata di 2 m
b) arbusti ed alberi di altezza <4 m e siepi di altezza > 1,5 m	6 m
c) siepi con altezza <1,5 m	5 m

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

D.2.3 Distanza dalle strade pubbliche.

Per quanto riguarda l'ambito urbano, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione di giardini privati in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di m 2 non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio. Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'Ufficio Verde Urbano la perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità. In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità, senza obbligo di compensazione.

D.2.4 Distanza dagli impianti per utenze aeree

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1°, 2° e 3° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere garantita la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.

D.2.5 Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione

Oltre al rispetto delle norme prescritte dalla Legge n° 36/2001, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboschimento e le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.
Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente regolamento.

D.2.6 Distanza dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Tab. D.4

	Classe di grandezza		**Distanza minima**
	a) 1° grandezza (altezza >18m)		> m 6
	b) 2° grandezza (altezza 12-18m)		> m 4
	c) 3° grandezza (altezza < 12m)		> m 2,5
	d) Arbusti e siepi		> m 1,2

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

Tab. D.5	
Classe di grandezza	**Distanza minima**
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m 6
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m 4
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m 2,5
d) Arbusti e siepi	> m 1,2

Allegato E: Valore Ornamentale, stima dei danni e indennizzo

La valutazione di singoli alberi si effettua mediante il cosiddetto metodo svizzero, così come modificato da Pirani e Fabbri (1988), integrato e adattato per le evenienze che si manifestano nella gestione del verde pubblico e privato.
Il metodo è di tipo parametrico, in quanto utilizza un prezzo di riferimento **P** come primo fattore di un prodotto del quale fanno parte tre indici: *indice estetico e dello stato fitosanitario*, *indice di localizzazione* e *indice di dimensione*. In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il *valore ornamentale* di una pianta arborea. Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

P - *Prezzo di riferimento*. Corrisponde al decimo del prezzo di vendita di un albero della medesima specie di quello da valutare: se latifoglia, il prezzo da considerare è quello di una pianta avente circonferenza del fusto ad un metro da terra di 10-12 cm; se conifera, il prezzo di riferimento è quello di una pianta avente altezza di 150-175 cm. Il listino da adottare deve essere analitico (con precisa indicazione di genere, specie ed eventualmente di varietà) e rappresentativo dei prezzi medi di mercato correnti. Il prezzo di riferimento deve essere comprensivo di IVA.

E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario.* Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per piante isolate e minimo di 1 per piante appartenenti a gruppi con molte altre piante. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi, mentre per piante senza vigore e malate l'indice è pari a 1 e per piante prive di valore è pari a 0,5.

Tab. E.1

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO					
Stato fitosanitario		**Vigore vegetativo**		**Posizione spaziale**	
pianta sana	3	ottimo	4	pianta isolata	3
pianta con fitopatie	2	buono	3	pianta in filare	2
pianta con notevoli fitopatie	1	medio	2	pianta in piccolo gruppo	1
pianta a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	pianta in grande gruppo	0,5

U - *Indice di localizzazione*. Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicata la pianta. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione assume maggior rilievo.

G – *Indice di dimensione*. Si ricava dalla circonferenza del fusto ad un metro di altezza da terra. L'indice esprime da un lato l'aumento di valore in funzione dell'età (alla quale sono correlate, variando per specie e per fertilità stazionale, le curve di accrescimento diametrico) e, dall'altro, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

Tab. E.2					
INDICE DI DIMENSIONE					
circonferenza (cm)	**G**	**circonferenza (cm)**	**G**	**circonferenza (cm)**	**G**
fino a 30	0,1	da 150,1 a 160	15	da 360,1 a 380	28
da 30,1 a 40	1	da 160,1 a 170	16	da 380,1 a 400	29
da 40,1 a 50	1,4	da 170,1 180	17	da 400,1 a 420	30
da 50,1 a 60	2	da 180,1 a 190	18	da 420,1 a 440	31
da 60,1 a 70	2,8	da 190,1 a 200	19	da 440,1 a 460	32
da 70,1 a 80	3,8	da 200,1 a 220	20	da 460,1 a 480	33
da 80,1 a 90	5	da 220,1 a 240	21	da 480,1 a 500	34
da 90,1 a 100	6,4	da 240,1 a 260	22	da 500,1 a 600	35
da 100,1 a 110	8	da 260,1 a 280	23	da 600,1 a 700	40
da 110,1 a 120	9,5	da 280,1 a 300	24	da 700,1 a 800	45
da 120,1 a 130	11	da 300,1 a 320	25	oltre 800	50
da 130,1 a 140	12,5	da 320,1 a 340	26		
da 140,1 a 150	14	da 340,1 a 360	27		

d **-** *Deprezzamento*. Gli indici si riferiscono a piante sviluppatesi in assenza di interventi cesori. Invece, per la valutazione di piante sottoposte a potature e/o capitozzature, quindi con chiome alterate e/o con presenza di cavità al fusto, la valutazione deve essere corretta mediante determinate riduzioni percentuali.

Tab E.3	
DEPREZZAMENTO	***d***
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità	50
per potatura forte e cavità	70

Il valore ornamentale dell'albero si calcola quindi mediante la seguente formula:

1) **V.O. = P x E x U x G / 100 x (100 – *d*)**

Quando vengono arrecati danni a radici, fusto e chiome di un albero, il valore ornamentale diviene la base di calcolo per stabilire l'indennizzo dovuto al proprietario della pianta. In tali casi quello che viene valutato è il *danno biologico* che si produce ai vari apparati e tessuti vegetali; quando il danno biologico supera la soglia del 50%, la pianta si considera irrimediabilmente compromessa e l'indennizzo corrisponde per intero al suo valore ornamentale.
Le entità dei singoli danni vengono stabilite come di seguito indicato.

Tagli degli apparati radicali: poiché lo sviluppo degli apparati radicali non è visibile e si stende sia in larghezza che in profondità in funzione di molteplici fattori, si assume come riferimento l'area di pertinenza (circolare) degli alberi. Tale area, e la circonferenza che la delimita, viene convenzionalmente determinata, a partire dal centro dell'albero a livello del terreno, mediante un raggio costante formato dalla somma del raggio del fusto aumentato, per alberi di III, II e I grandezza, rispettivamente di 2, 3 e 4 m. La percentuale di circonferenza delimitata dal bordo dello scavo, lato albero, in relazione all'intera circonferenza, definisce una corrispondente classe di danno D_1.

Tab. E.4	
DANNI ALLE RADICI Percentuale di circonferenza, delimitata dal bordo dello scavo lato albero, in relazione alla circonferenza che ha come raggio costante il raggio del fusto aumentato, per alberi di III, II e I grandezza, rispettivamente di 2, 3 e 4 m	D_1
percentuale (%) di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 20% dell'intera circonferenza	20
% di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 25% dell'intera circonferenza	25
% di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 30% dell'intera circonferenza	35
% di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 35% dell'intera circonferenza	50
% di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 40% dell'intera circonferenza	60
% di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 45% dell'intera circonferenza	80
% di circonferenza delimitata dallo scavo fino al 50% dell'intera circonferenza	90
% di circonferenza delimitata dallo scavo superiore al 50% dell'intera circonferenza	100

Ferite al fusto e scortecciamenti: l'entità del danno è espresso come percentuale di circonferenza del fusto interessata dalle lesioni rispetto alla circonferenza totale; si tiene conto anche dell'instaurarsi di meccanismi degenerativi causati da attacchi fungini. In caso di più lesioni occorre considerare la somma delle varie porzioni di circonferenza danneggiate; la circonferenza di riferimento viene misurata in corrispondenza del centro della ferita principale. Nel caso in cui una lesione, o la somma di più lesioni, superino in altezza i 50 cm, la classe di danno (D_2) già individuata aumenta di un terzo.

Tab. E.5		
DANNI AL FUSTO La circonferenza viene misurata ad un metro di altezza da terra il danno % aumenta di 1/3 ogni 50 cm di altezza complessiva delle ferite		***D_2***
ferite con larghezza totale In percentuale rispetto alla circonferenza	fino al 20%	20
	fino al 25%	25
	fino al 30%	35
	fino al 35%	50
	fino al 40%	60
	fino al 45%	80
	fino al 50%	90
	superiore al 50%	100

Danni alla chioma: la diminuzione di funzionalità e l'innesco di meccanismi degenerativi dei tessuti legnosi, soprattutto quando non viene effettuato il taglio di ritorno e si rilasciano monconi, o ancor di più quando si pratica la capitozzatura, è proporzionata alla quantità di chioma asportata.

Tab. E.6		
DANNI ALLA CHIOMA **Volume della chioma asportato con danneggiamenti o potature errate**		***D_3***
volume asportato in percentuale rispetto al volume totale della chioma	fino al 20%	20
	fino al 25%	25
	fino al 30%	35
	fino al 35%	50
	fino al 40%	60
	fino al 45%	80
	fino al 50%	90
	superiore al 50 %	100

L'indennizzo da corrispondere per il danneggiamento di un albero si ottiene quindi applicando la seguente formula:

$$\textbf{2) V.I. = V.O. / 100 x } (D_1 + D_2 + D_3)$$

In caso di presenza di più di un tipo di danno su di una stessa pianta, i due o tre valori che assume D vengono sommati; la somma non può essere superiore a 100.

ALLEGATO F: Criteri Progettuali indicativi

F.1 Generalità

Qualsiasi progetto di realizzazione ex—novo o di restauro e riqualificazione di strutture del Verde pubblico comporta una serie di analisi preliminari volte a valutare la potenzialità del sito all'iter progettuale e alla destinazione d'uso definitiva. Tali analisi dovranno essere di carattere ambientale in relazione alle condizioni fisiche, geomorfologiche, pedologiche, climatiche, bio-ecologiche e paesaggistiche e di tipo sociologico in relazione ai caratteri dell'utenza, agli scopi e funzioni della realizzazione, degli aspetti socio-economici che la realizzazione implica in fase di progettazione, realizzazione e gestione dell'opera.
L'approccio analitico, insieme con gli eventuali vincoli presenti, definisce i criteri dell'impianto vegetazionale, delle strutture e infrastrutture di corredo fino a dirigere le linee del piano di gestione prospettica (ossia nel tempo e in funzione degli obiettivi) dell'opera a verde pubblico. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di gestione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo delle risorse idriche e, più in generale, adottare soluzioni armoniche e adeguate rispetto all'ambiente e al paesaggio circostante. A tal riguardo si fa riferimento all'elenco delle specie riportate in allegato A.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde pubblico, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.
I progetti concernenti la realizzazione o la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini pubblici e delle alberate pubbliche, consistenti nello studio delle condizioni ambientali necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare (progetti tecnico-colturali) dovranno essere redatti da tecnici abilitati (Dottori Agronomo e Forestale, Architetti, Ingegneri o altre categorie riconosciute con comprovata esperienza nell'ambito della Paesaggistica o disciplina equiparata) regolarmente iscritti ai rispettivi Albi Professionali nel caso di alberate o di parchi e giardini con superfici a verde, accorpate o meno, pari o superiori a 2.000 m^2; negli altri casi i progetti potranno essere redatti anche da Periti Agrari e Agrotecnici o figure equivalenti, purché regolarmente iscritti agli Albi di riferimento.
E' in ogni caso raccomandata e promossa la predisposizione di progetti che dimostrino una partecipazione multidisciplinare alla loro elaborazione.

F.2 Elaborati progettuali

Gli elaborati progettuali consistono in:

1. relazione tecnica comprendente studi ed indagini quali inquadramento paesaggistico, analisi ambientale e sociologica, descrizione dello stato di fatto, descrizione delle tecniche esecutive ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
2. elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie di impianto, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
3. descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
4. piano di tutela del verde esistente, anche se non protetto dalla normativa vigente;
5. relazioni descrittive dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, degli aspetti tecnico-agronomici, degli inserimenti paesaggistici ed ambientali, dei quadri economici;
6. restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune ($\leq$ 1:500), per le principali caratteristiche dell'opera (singoli alberi o gruppi di alberi con evidenziata la copertura a maturità, singoli arbusti o gruppi di arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente l'orientamento, la vegetazione eventualmente esistente (con particolare riferimento alla flora protetta), nonché

le distanze e i sesti d'impianto indispensabili per effettuare i picchettamenti e, successivamente, la messa a dimora delle piante;
7. elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo;
8. piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

In caso di opere concernenti il verde pubblico o per le quali è comunque richiesto il parere dell'Ufficio Verde Urbano, dovranno essere obbligatoriamente redatti gli elaborati di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 8.

F.3 Aree litoranee: particolarità progettuali

A causa della suscettibilità delle aree litoranee a venti prevalenti e aerosol marini, fattori condizionanti il regolare sviluppo della vegetazione, la cui influenza decresce via via che ci si allontana dalla linea di costa, l'indicazione delle caratteristiche delle specie da utilizzare nelle aree litoranee è stato categorizzato in funzione della adattabilità delle singole specie a tre distinte fasce: per prima fascia litoranea si intende l'area compresa tra la linea di costa e 100 m verso monte; per seconda fascia litoranea si intende l'area compresa tra 100 m e 300 m dalla linea di costa; per terza fascia litoranea si intende l'area che si estende verso monte a partire dai 300 m di distanza dalla linea di costa. Tale suddivisione è essenzialmente indicativa, in quanto occorre comunque valutare localmente la presenza di barriere, rilievi e altri elementi che, mitigando o accentuando i fattori limitanti, modificano le condizioni microclimatiche.

F.4 Qualità vivaistica e cure colturali

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, coltivato in situazioni climatico-ambientali simili al territorio di pertinenza e con le seguenti caratteristiche: fusto diritto e di aspetto non "filato", presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (eccetto le var. globose o pendule), assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale, ramificazioni distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale, rami senza corteccia interclusa.

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi due – tre anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio che fungano di sostegno senza arrecare inconvenienti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure ancoraggio sotterraneo della zolla).

F.5 Aree verdi pubbliche o aperte al pubblico: elaborati progettuali integrativi

Nel caso di realizzazione di nuove aree verdi pubbliche o aperte al pubblico, la documentazione prevista nel paragrafo F.2 del presente allegato dovrà essere integrata con:

1. la previsione delle tipologia e delle localizzazioni delle attrezzature e dei giochi da collocare;
2. la previsione delle piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili da realizzare;
3. la previsione degli impianti di illuminazione e delle opere di prelievo o adduzione dell'acqua da realizzare;
4. l'indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze aeree sotterranee), esistenti o di progetto, situati all'interno o attigui all'area di intervento.

F.6 Dotazioni minime di piante e attrezzature

E' raccomandato l'utilizzo anche di specie arboree, arbustive portanti frutti e fiori che favoriscano l'alimentazione della avifauna, della micro e mesofauna.

I giochi e le varie attrezzature dovranno rispondere alle normative di sicurezza vigenti in materia ed essere corredate delle relative certificazioni. I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi e, comunque, proiettare la luce esclusivamente verso il basso. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.

A titolo indicativo si riportano le dotazioni minime di piante e attrezzature per la realizzazione di giardini, percorsi pedonali e ciclabili e boschi urbani:

ALLEGATO G: Aspetti Fitopatologici e Difesa

G.1 Monitoraggio dei Parassiti e delle Fitopatie

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e di stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le modalità indicate al paragrafo G.2 e successivi del presente allegato.

G.2 Insetti e acari

- Afidi e psille (*Cynara cupressi, Cynara cedri, Eucallipterus tiliae, Lachnus longipes, Phylloxera ilicis – Acizzia* sp. ecc.): i rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie; nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- Tingide del platano (*Corythuca ciliata*): l'insetto sverna come adulto sotto le placche della corteccia; in primavera gli adulti escono e vanno a deporre le uova sulla pagina inferiore delle foglie dalle quali nasceranno le neanidi; dalla ripresa vegetativa in poi osservare la pagina inferiore delle foglie di platano per rilevare la presenza delle prime neanidi; la tingide svolge tre generazioni all'anno.
- Tripide delle ornamentali (*Heliothrips haemorrhoidalis)*: colonizza la pagina inferiore dei viburni, del lauroceraso, del mirto, delle azalee, ecc.; sulla pagina superiore si evidenzia uno scolorimento del lembo e in seguito può defogliare completamente la pianta causandone un forte deperimento; a questi danni si sommano quelli derivanti dalla presenza delle numerosissime macchie escrementizie nerastre che imbrattano e deturpano le parti infestate; sverna come adulto sulle piante infestate, fra i detriti superficiali del suolo; svolge più generazioni all'anno con deposizione delle uova a scalare e pertanto sulle piante possiamo trovare contemporaneamente i diversi stadi di sviluppo dell'insetto.
- Cocciniglie (*Eupulvinaria hydrangeae, Icerya purchasi, Ceroplastes rusci, Pulvinaria vitis, Coccus esperidium* ecc.): i rilievi visivi vanno eseguiti durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati) e durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*): a partire dal mese di maggio va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti; la metcalfa trascorre l'inverno come uovo posto nelle screpolature della corteccia e nella seconda metà di maggio nascono le neanidi che, attraverso alcuni stadi e la fase di ninfa, si trasformano in adulti verso la fine di giugno-luglio; svolge una sola generazione all'anno.
- Lepidotteri defogliatori: i controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti; il monitoraggio degli adulti si effettua attraverso l'impiego di trappole a feromoni, da installare sulle piante in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- Ifantria americana (*Hyphantria cunea*): se non vengono collocate trappole innescate con feromone specifico è necessario, ai primi di giugno e alla fine di luglio, in corrispondenza cioè delle due generazioni all'anno che compie, verificare l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo;
- Limantria (*Lymantria dispar*): i controlli vanno effettuati in maggio, sulla chioma delle querce e di altre latifoglie.
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*): i rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo; ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve (queste sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni).
- Minatrice fogliare dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*): installare a fine marzo-inizio aprile trappole di tipo trap-test, innescate con il feromone sessuale specifico, a 2-3 metri di altezza da terra; il controllo delle trappole va effettuato tutte le settimane, annotando anche

la eventuale presenza di mine fogliari, e il feromone va sostituito ogni 4-5 settimane; non bisogna confondere le mine con le necrosi fogliari causate da *Guignardia aesculi* o da fisiopatie: è quindi utile guardare la foglia controluce per identificare la larva o la crisalide al suo interno; la *Cameraria* svolge 3 – 4 generazioni all'anno.

- Lepidotteri xilofagi (*Cossus cossus, Zeuzera pyrina*): le trappole a feromoni, posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre, permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti; le trappole possono essere innescate con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarle nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser; occorre verificare la presenza delle larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del fusto e nei rami.
- Coleotteri xilofagi (*Cerambix cerdo, Saperda carcharias,* ecc.): su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro; in molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*): i rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

G.3 Funghi

La presenza di malattie sulle piante deve essere ricercata in particolare per i seguenti patogeni:

- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*): importante risulta una ispezione generale delle alberate verificando la presenza di individui morti, il disseccamento di alcune branche, uno sviluppo generale stentato della pianta e l'eventuale emissione di polloni alla base; in caso di infezione sul fusto si notano dei cancri più o meno estesi sui quali si formano depressioni e fessurazioni; la corteccia assume una colorazione caffelatte, si screpola e il legno sottostante imbrunisce fino a raggiungere un colore bluastro; la diffusione degli imbrunimenti è spesso a
  "macchia di leopardo" e non continua; in caso di sospetta presenza di cancro segnalare il caso al Servizio Fitosanitario Regionale.
- Antracnosi del platano (*Apignomonia platani*): provoca a fine inverno la formazione di cancretti sui rametti dell'anno precedente, quindi la necrosi delle gemme o la successiva necrosi di germogli e foglioline; il disseccamento delle foglie adulte parte tipicamente dalle nervature, per poi espandersi a tutta la lamina; si può avere pertanto una defoliazione più o meno marcata a cui segue una riemissione vegetativa estiva con formazione di scopazzi; nel caso di elevata sensibilità varietale e di attacchi ripetuti negli anni, il patogeno può portare la pianta ad un evidente deperimento.
- Cancri corticali e rameali: i controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. i controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

G.4 Difesa e lotta ai parassiti e alle malattie

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di tipo chimico. I metodi di lotta sono quelli riportati in Tabb. G.1-G.6

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite; qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

La lotta chimica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati è vietata. Nelle aree urbane nelle quali, ai sensi della suddetta norma, si può derogare dal divieto, i principi attivi da impiegare sono quelli indicati in tab. G.1 salvo diverse prescrizioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

I principi attivi riportati in tabb. G.5 – G.6 sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;

- **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali superiori;
- **scarso impatto ambientale** e, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- **rispetto delle normative vigenti**.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
I prodotti fitosanitari con classe tossicologica NC (non classificato) e Xi (irritante) possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione; i prodotti fitosanitari con classi tossicologiche Xn (nocivo), T (tossico), T+ (molto tossico) possono essere utilizzati soltanto da persone in possesso di patentino.
E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati
E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

G.5 Lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni di lotta obbligatoria:

G.5.1 Cancro colorato del platano

Ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 - *Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"* – i proprietari dei platani, per interventi di qualsiasi tipo, compresi i lavori che coinvolgano gli apparati radicali, devono chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di mancata risposta si applica la norma del silenzio assenso oppure, in relazione ai diversi casi, potranno essere impartite le seguenti prescrizioni:

- Abbattimenti delle piante infette: gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.
- Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Al Servizio Fitosanitario Regionale dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.
- Potature in aree infette: nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici di taglio con diametro pari o superiore a 8 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi e disinfettando, nel passaggio da una pianta

all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2%.

- Potature in aree non infette: anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed essere eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

G.5.2 Processionaria del pino

Ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 - *Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa"* - i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale stabilirà le modalità di intervento più idonee. Ai fini del presente regolamento dovranno comunque essere seguite le seguenti prescrizioni:

- laddove i nidi invernali siano raggiungibili se ne effettuerà l'asportazione meccanica e la distruzione, adoperando occhiali e maschere di protezione, guanti e tute monouso;
- le trappole a feromoni saranno utilizzate sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) sia per la cattura massale dei maschi;
- le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta;
- per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso;
- in caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

G.5.3 Cocciniglia di S. José

Ai sensi del D.M. 17 aprile 1998 - *Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. José "Comstokaspis perniciosa Comst."* - Obbligatorio impiegare materiale vivaistico esente dal virus.

G.5.4 Vaiolatura delle Drupacee

Ai sensi del D.M. 29 novembre 1996 - *Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle Drupacee" (Sharka)* - Obbligatorio impiegare materiale vivaistico esente dal virus.

La presenza di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale.

G.5.5 Matsucoccus feytaudi

Ai sensi del D.M. 22 novembre 1996 - *Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)* - la presenza di focolai e di casi sospetti, su pino marittimo, deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale.

G.5.6 Colpo di fuoco batterico

Ai sensi del D.M. 27 marzo 1996 - *Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica*. Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1 - 0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

G.5.7 Controllo della vegetazione spontanea

I trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, secondo il Decreto 22 Gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"; in caso di deroga non

si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

G.5.8 Punteruolo rosso

Punteruolo rosso ai sensi del Decreto Ministeriale 07/02/20111. Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

G.5.8 Xylella

Xylella ai sensi del Decreto 19 giugno 2015 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

Tab G.2			
PARASSITI			
Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e indirizzi di difesa	Note
Afidi e Filllossera Varie specie	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - Limitare le concimazioni azotate che possono provocare un eccessivo rigoglio vegetativo, favorevole allo sviluppo delle infestazioni. - In presenza di melata procedere a lavaggi sulla vegetazione con acqua e tensioattivi autorizzati (ad es. diottilsolfosuccinato di sodio) alle dosi indicate in etichetta. Lotta naturale: - In condizioni normali le infestazioni sono limitate da numerosi nemici naturali: predatori (Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi) e parassiti (Braconidi e Afelinidi) Lotta chimica: - Vanno utilizzati prodotti a base di piretro naturale o, in alternativa, di pirimicarb, utilizzando sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc	Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata. I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata. Da effettuarsi soltanto in presenza di gravi infestazioni e in assenza di nemici naturali.

Psille (Cacopsylla pulchella, Trioza alacris, Psylla Buxi)	Albero di Giuda Alloro Bosso	Interventi agronomici: - Limitare le concimazioni azotate che Possono provocare un eccessivo rigoglio vegetativo, favorevole allo sviluppo delle infestazioni. In presenza di melata procedere a lavaggi sulla vegetazione con acqua e tensioattivi autorizzati (ad es. diottilsolfosuccinato di sodio) alle dosi indicate in etichetta. Lotta naturale: In condizioni normali le infestazioni sono limitate da numerosi nemici naturali, in particolare predatori (Antocoridi, Coccinellidi, Crisopidi ecc.)	I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini più difficilii da asportare della semplice melata.
Cocciniglie Varie specie	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: -Asportare le parti di pianta fortemente infestate; -Effettuare spazzolature sul fusto e sulle branche principali. Lotta biologica: - contro le cocciniglie cotonose si possono eseguire lanci del predatore *Cryptolaemus montrouzieri* prima della schiusura delle uova (nella seconda metà di maggio). Lotta chimica: -Effettuare i trattamenti in presenza di infestazioni consistenti ed ai primi Sintomi Di danno (inizio disseccamenti) con oli bianchi. -I trattamenti eseguiti durante la stagione vegetativa vanno indirizzati contro le forme giovanili dell'insetto. L'intervento va quindi posizionato al momento della fuoriuscita delle neanidi.	Gli interventi (di qualsiasi tipo) vanno Eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini. Evitare i trattamenti con prodotti insetticidi in presenza di nemici Naturali (Coccinellidi predatori, Pteromalidi, Encirtidi, Afelinidi parassitoidi). In caso di trattamenti durante la stagione vegetativa ricorrere solo ad oli minerali espressamente autorizzati per l'impiego in vegetazione (oli estivi)
Tingide (*Corythuca ciliata*)	Platano	Lotta chimica: -effettuare interventi con iniezione al fusto dalla seconda metà di maggio ed entro il mese di giugno con principi fitosanitari autorizzati. -In alternativa ai trattamenti con iniezione si possono effettuare irrorazioni alla chioma con prodotti a base di piretro naturale contro le forme giovanili del fitomizio	Per le iniezioni al fusto usare solo i prodotti espressamente autorizzati per questo impiego. Nelle aree interessate da focolai di cancro colorato questa tecnica va effettuata sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Qualunque intervento sul platano deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale
Punteruolo rosso – Rhynchophorus ferrugineus	Palme (phoenix)	Lotta chimica: - azione insetticida; - meccanici di risanamento (dendrochirurgia)	L'inefficacia degli interventi chimici autorizzeranno l'abbattimento.
Xylella fastidiosa	Olivo	Trattamento fitosanitario da effettuarsi entro la fine del mese di maggio- luglio e nel periodo autunnale.	L'inefficacia degli interventi fitosanitari autorizzeranno l'abbattimento.

Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*)	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: -Eliminare le piante infestanti (es. rovo ed ortica) poste in vicinanza delle ornamentali e frequentemente colonizzate dal fitofago. -Su piante infestate procedere a ripetuti lavaggi a partire dal mese di giugno con acqua e tensioattivi autorizzati (alle dosi indicatein etichetta) o nitrato di potassio.	I lavaggi vanno ripetuti più volte. Eventuali concimazioni fogliari con potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata. I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata

Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e indirizzi di difesa	Note
Ifantria americana (*Hyphantria cunea*)	Gelso Acero negundo Latifoglie varie	Interventi agronomici: -Asportare e distruggere i nidi dell'insetto quando sono composti da 3-5-foglie, in modo da eliminare le giovani larve che vivono all'interno. Lotta microbiologica: - Effettuare 1-2 trattamenti contro le Giovani larve di seconda generazione (inizio di agosto) con *Bacillus thuringiensi* ssp. kurstaki. - Intervenire contro le larve di prima generazione (mese di giugno) soltanto in caso di gravi infestazioni.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione, soprattutto sulle parti periferiche della chioma, dove le larve si localizzano più spesso. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Limantria (*Lymantria dispar*)	Querce Latifoglie varie	Interventi agronomici: - Nel periodo invernale, asportare e distruggere le vistose ovature dell'insetto (di colore giallo-fulvo) deposte alla base delle piante Lotta microbiologica: -A partire dalla comparsa delle giovani larve (maggio) effettuare 1-2 trattamenti con *Bacillus thuringiensis* ssp. kurstaki.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei Confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Processionari a del pino (*Traumatocampa pityocampa*)	Pini, Cedri	Interventi agronomici: - Nel periodo invernale, asportare e distruggere i nidi sericei dell'insetto, adottando tutte le precauzioni per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve Interventi biotecnici: -E' possibile utilizzare trappole attrattive a feromone, da installarsi entro la prima metà di giugno, per la cattura massale dei maschi adulti. Lotta microbiologica: -A partire dalla comparsa delle giovani larve (agosto-settembre) effettuare 1-2 trattamenti con *Bacillus thuringiensis* ssp. kurstaki.	La lotta è obbligatoria ai sensi del D.M. 17/04/1998 Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.

Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e indirizzi di difesa	Note
Altre specie di Lepidotteri defogliatori (*Hyponomeuta* spp., *Phalera Bucephala Thaumatopoea processionea*, *Euproctis chrysorroea Tortrix viridana*, *Erannis defoliaria,*	Biancospino Evonimo Pioppi Querce Tigli Latifoglie varie	Lotta microbiologica: - A partire dalla comparsa delle giovani larve effettuare 1-2 trattamenti con *Bacillus thuringiensis* ssp. kurstaki.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.

Operophtera brumata, Stilpnotia salicis)			Le larve di processionaria sono provviste di peli urticanti in grado, una volta liberati nell'ambiente, di causare forti irritazioni a pelle, occhi e vie respiratorie.
Cameraria (*Cameraria ohridella)*	Ippocastano	Interventi agronomici: Raccolta autunnale e distruzione delle foglie cadute, entro le quali si trovano le crisalidi svernanti. Lotta chimica: iniezione al fusto da effettuare dopo la fioritura con principi fitosanitari autorizzati.	
Rodilegno (*Cossus cossus*, *Zeuzera pyrina*)	Varie ornamentali arboree	Interventi agronomici: - Asportare i rami infestati - Su piante giovani con infestazioni in atto, intervenire contro le larve infilando un filo metallico all'interno delle gallerie e cercando di trafiggerle. Interventi biotecnici: - E' possibile utilizzare trappole attrattive a feromone (max 5 – 10 trappole / ha), da installarsi entro i primi di maggio, per la cattura massale dei maschi adulti. Lotta chimica: - Effettuare trattamenti con Propoxur + Cyflutrin (in apposite bombolette) all'interno delle gallerie larvali.	Le trappole possono essere innescate con i feromoni di entrambe le specie nello stesso tempo. Cambiare gli erogatori di feromone ogni 4 – 5 settimane. Dopo l'intervento chiudere accuratamente il foro con stucco o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato non appena si notano i fori con elativa rosura.
Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e indirizzi di difesa	Note
Cerambicidi (*Cerambix cerdo, Saperda carcharias, Aromia moschata*)	Leccio Pioppi Querce Salici	Interventi agronomici: -Asportare e distruggere gli organi legnosi colpiti. -Eliminare le piante maggiormente compromesse. - Su piante giovani con infestazioni in atto, intervenire contro le larve infilando un filo metallico all'interno delle gallerie e cercando di trafiggerle. Lotta chimica: -Effettuare trattamenti con Propoxur + Cyflutrin (in apposite bombolette) all'interno delle gallerie larvali.	Dopo l'intervento chiudere accuratamente il foro con stucco terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato non appena si notano i fori con relativa rosura.
Scolitidi (*Tomicus* spp., *Scolytus* spp., ecc.)	Varie Conifere e Latifoglie	Interventi agronomici: - Mantenere le piante in ottimo stato vegetativo attraverso opportune pratiche agronomiche. - Asportare e distruggere gli organi legnosi colpiti. - Eliminare le piante maggiormente compromesse	Intervenire entro l'inizio della primavera, ovvero prima della fuoriuscita degli adulti.
Cecidomia	Bosso	Interventi agronomici:	Intervenire entro il mese

del bosso (*Monarthropalpus buxi*)		- In presenza di larve all'interno delle foglie, eliminare le parti colpite.	di aprile, prima dello sfarfallamento degli adulti.
Caliroa (*Caliroa varipes*)	Querce	Interventi agronomici: - Asportazione delle parti colpite.	
Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*)	Aiuole fiorite	Lotta biologica: - Eventuali interventi possono essere effettuati mediante lanci del predatore *Phytoseiulus persimilis* alla comparsa dei primi focolai.	

Tab G.3			
MALATTIE FOGLIARI			
Fitofago	Piante colpite	Criteri di intervento e indirizzi di difesa	Note
Antracnosi (*Apiognomonia platani*)	Platano	Interventi agronomici: - Raccogliere ed eliminare le foglie infette al fine di ridurre il potenziale di inoculo. Distribuire in autunno urea o distruggere le parti disseccate calciocianamide sul terreno alla base della pianta per favorire la decomposizione delle foglie Lotta chimica: Intervenire in autunno oppure prima della ripresa vegetativa con prodotti rameici.	L'effettuazione di un moderato intervento cesorio volto ad eliminare e distruggere le parti disseccate non è opportuno nelle aree ove sono presenti focolai di cancro colorato.
Oidio (*Microsphaera* spp., *Sphaerothaeca* spp., *Erysiphe* spp., *Oidium* spp.)	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: Evitare un eccessivo sviluppo vegetativo limitando in particolare le concimazioni azotate. Asportare tempestivamente le parti colpite dall'infezione Lotta chimica: I trattamenti devono essere effettuati con zolfo bagnabile appena si osservano i primi sintomi della malattia	In caso di gravi infezioni i trattamenti devono essere ripetuti ad intervalli di 7-10 giorni. Evitare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Tab G.4			
MALATTIE DEGLI ORGANI LEGNOSI			
Fitofago	**Piante colpite**	**Criteri di intervento e indirizzi di difesa**	Note
Cancri corticali (*Nectria* spp., *Sphaeropsis* spp., *Phomopsis* spp.)	Varie ornamentali arboree ed arbustive	**Interventi agronomici:** Asportare e distruggere le parti infette e disseccate. **Lotta chimica:** - In presenza di infezioni effettuare due trattamenti annuali **prodotti rameici**, il primo in autunno (alla caduta delle foglie) e il secondo prima della ripresa vegetativa	Nel caso di lesioni di una certa ampiezza effettuare pennellature localizzate con prodotti rameici alla dose dell' 1- 2 % o con mastici attivati con fungicidi.
Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale*)	*Cupressus sempervirens* *C. macrocarpa* *C. arizonica* e altre conifere	**Interventi agronomici:** - Asportare le parti infette. Quando la chioma è disseccata per oltre il 50%, abbattere e distruggere l'intera pianta.	Eventuali trattamenti preventivi sono consigliati esclusivamente su

		- In caso di nuovi impianti di *Cupressus sempervirens* impiegare cloni resistenti (Bolgheri e Agrimed). **Lotta chimica:** Su piante con infezioni iniziali intervenire con **Tiofanato metile** in primavera ed in autunno.	alberi di interesse paesaggistico e monumentale.

TAB. G.5										
PRINCIPI ATTIVI										
PRINCIPIO ATTIVO	TIPOLOGIA	CLASSE DI TOSSICITÀ	SELETTIVITÀ							NOTE
			Coccinellidi	**Antocoridi**	**Crisopidi**	**Sirfidi**	**Braconidi**	**Fitoseidi**	**Bombi**	
Bacillus Thuringiensis ssp. kurstaki	insetticida microbiologico	NC	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	Si tratta di un batterio il cui uso non ha effetti negativi né sull'uomo né sull'ambiente
Piretro	insetticida naturale	NC, Xi	**T**	**T**	**T**	**T**	**--**	**T**	**P**	Degrada nell'ambiente, pertanto la tossicità degli organismi limitata nell'utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc.
Pirimicarb	insetticida di sintesi	Xi	**P**	**I**	**I**	**T**	**I**	**I**	**P**	Utilizzare con sempre formulati classe tossicologica Xi
Oli bianchi	oli minerali	NC, Xi	**P**	**---**	**P**	**---**	**---**	**---**	**P**	Utilizzare nel periodo estivo
Propoxur + Cyflutrin	insetticida (carbammato piretroide)	NC	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	La formulazione spray, adoperata per gli insetti xilofagi, non comporta rischi per l'uomo per l'ambiente
Sali di Rame	fungicida	Xi	I	**I**	**I**	I	**I**	**I**	I	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
Zolfo	fungicida	NC	**P**	**I**	**P**		**P**	**I**	I	

LEGENDA

NC = non classificato	**I = innocuo**
Xi = irritante	**P = parzialmente tossico**
Xn = nocivo	**T = tossico**

Tab G.6			
PRODOTTI FITOSANITARI REGISTRATI PER LA TECNICA ENDOTERAPICA			
Formulato	**Sostanza attiva**	**Settore di attività**	**Classe di tossicità**
Acesan L	Acephate	Insetticida	Xn
Merit Green	Imidacloprid	Insetticida	NC
Metom Verde	Metomil	Insetticida	T+
Arbotech	Tiabendazolo	Anticrittogamico (registrato soltanto per l'antracnosi del platano)	NC

LEGENDA:

NC = non classificato
Xn = nocivo
T+ = molto tossico